

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 27

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 aprile 2007)

INDICE

AMATO, QUAGLIARIELLO: sulla trasmissione relativa al conferimento del «Premio Strega speciale» (4-00155) (risp. GENTILONI, ministro delle comunicazioni)	Pag. 833	DE PETRIS: sulla realizzazione di un impianto industriale ad Aprilia (Latina) (4-00603) (risp. BERSANI, ministro dello sviluppo economico)	Pag. 845
BORNACIN: sulla tutela dei lavori portuali di Genova (4-01282) (risp. DAMIANO, ministro del lavoro e della previdenza sociale)	834	FERRANTE: sulle vicende occorse ad un'archeologa bulgara (4-00605) (risp. LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno)	850
CICCANTI: sulla retribuzione di alcuni dipendenti pubblici (4-00172) (risp. DAMIANO, ministro del lavoro e della previdenza sociale)	836	GRILLO: sugli incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (4-01433) (risp. BERSANI, ministro dello sviluppo economico)	853
su una sentenza di un tribunale per i minorenni (4-00973) (risp. DANIELI, vice ministro degli affari esteri)	839	MUGNAI: sull'affissione di una locandina offensiva a Pisa (4-01067) (risp. PAJNO, sottosegretario di Stato per l'interno)	855
COSSUTTA: sull'emissione di un francobollo in onore di Concetto Marchesi (4-01083) (risp. GENTILONI, ministro delle comunicazioni)	841	NARDINI: su un centro di permanenza temporanea ed assistenza in Puglia (4-00262) (risp. LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno)	856
DAVICO: sui disservizi in una sede INPS (4-01116) (risp. DAMIANO, ministro del lavoro e della previdenza sociale)	842	NARDINI, MARTONE: sulla tutela dei lavoratori stagionali extracomunitari (4-00492) (risp. LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno)	860
DE SIMONE: sull'inagibilità di una scuola in provincia di Avellino (4-00599) (risp. PASCARRELLA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione)	843		

PELLEGATTA: sullo sgombero di un centro culturale islamico in provincia di Milano (4-00292) (risp. LUCIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 864	TECCE ed altri: su un episodio antisemita nella città di Napoli (4-00791) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 870
RIPAMONTI: sulla pensione per gli ex religiosi (4-00548) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	867	TOMASSINI: sui disservizi postali in Lombardia (4-00966) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	871
STRACQUADANIO: su una scuola materna di Brescia (4-00421) (risp. PASCARELLA, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>)	868	su una discarica svizzera in territorio italiano (4-01121) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	873

AMATO, QUAGLIARIELLO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* – Premesso che:

in data 21 giugno 2006, presso il Campidoglio, la Fondazione «Premio Strega», in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione italiana, conferirà un «Premio Strega speciale» al Presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro;

la cerimonia è in predicato di essere trasmessa da un'emittente pubblica;

tale conferimento, del tutto anomalo, rappresenterebbe, secondo gli organizzatori, un omaggio ed una testimonianza di adesione ai principi fondamentali enunciati dalla Carta costituzionale;

lo stesso Comitato scientifico della «Fondazione Maria e Goffredo Bellonci», dopo aver ammesso che la Costituzione non è «un testo letterario», si è trovata a dover giustificare l'assegnazione del premio con la motivazione che essa rappresenta comunque una «fonte di ispirazione per l'intera vita della società»;

considerato che:

in data 25 giugno 2006 si terranno le consultazioni referendarie sulla legge di modifica della Costituzione italiana (A.S. 2544/D), che andrà a modificare l'attuale sistema bicamerale;

il senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro è attualmente il Presidente del «Comitato per il NO»;

ai sensi dell'art. 2, della legge n. 28 del 2000, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», «le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica»;

ai sensi dell'articolo 9 «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano opportuno attivarsi per il rinvio della messa in onda della cerimonia di conferimento del «Premio Strega speciale» di cui in premessa, al termine delle consultazioni referendarie, anche al fine di evitare possibili violazioni delle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione.

(4-00155)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la paventata trasmissione, attraverso l'emittente pubblica, del conferimento del «Premio Strega speciale» all'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione italiana e, precisamente, il 21 giugno 2006, assumeva rilevanza in quanto il successivo 25 e 26 giugno si sarebbero svolte le consultazioni referendarie sulla legge di modifica della Costituzione italiana e il citato Presidente Scalfaro rivestiva la carica di Presidente del «Comitato per il NO».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) cui è assegnato il compito, ai sensi della legge 249/1997, di garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di informazione politica e della trasmissione di propaganda elettorale – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha precisato che la cerimonia del conferimento al premio sopra indicato è stata trasmessa dall'emittente RAI 1 dopo lo svolgimento del *referendum*, esattamente il giorno 6 luglio 2006, senza la partecipazione del senatore Scalfaro.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(30 marzo 2007)

BORNACIN. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.* – Premesso che:

4.000 portuali genovesi in pensione, sono rimasti «fuori» dalla tutela della legge n. 257 del 1992, nonostante abbiano lavorato per anni a contatto con l'amianto senza nessuna protezione;

in particolare, sono rimasti esclusi sia dal pensionamento anticipato, sia dal riconoscimento del danno biologico, sia dalla copertura del servizio sanitario in caso di malattia conclamata;

si tratta dei lavoratori portuali andati in pensione prima del 1992, ovvero persone che negli anni compresi tra il 1953 e il 1975, e a seguire fino al 1991, nelle operazioni di imbarco/sbarco, hanno manipolato – in assenza di adeguata normativa antinfortunistica (fino al 31 dicembre 1975) – prodotti silicei o derivati dal silicio, prodotti di amianto in sacchi di iuta e carta, nerofumo, grafite, caolino ed altri prodotti similari, catrame e pece in barili, gomme e resine, solventi e vernici in latte e barili;

questo tipo di operazioni, tra l'altro, veniva svolto all'interno delle stive delle navi o delle chiatte ove, in mancanza di riciclo d'aria, si raccoglieva e ristagnava la maggior parte delle polveri e del particolato in sospensione;

nel periodo sopra detto, Genova rappresentava l'unica corrente di traffico per l'amianto e, nell'insieme delle merci trattate dal porto, era addirittura al quarto posto per volume di traffico;

ricerche e studi effettuati dall'Istituto per lo studio dei tumori (IST) sostengono che in Liguria il mesotelioma (tumore causato dall'esposizione all'amianto) è molto diffuso tra i portuali, con una percentuale di mortalità

di oltre il 30 per cento (su 8.000 lavoratori, 3.000 sono deceduti per questo male),

si chiede di sapere:

quale risposta normativa si intenda dare alla categoria di lavoratori sopra detti, andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;

se non si reputi opportuno, considerare anche le valutazioni oggettive sopra riportate, sostenere opportuni correttivi alle vigenti disposizioni in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, al fine di riconoscere, come doveroso, anche ai lavoratori portuali andati in pensione prima del 1992, le provvidenze sanitarie e pensionistiche già previste nella legge n. 257 del 1992, ed in particolare il riconoscimento del diritto alla salute e del danno biologico.

(0-01282)

(7 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Si fa presente, in via preliminare, che la legge 257 del 1992 ha disposto la cessazione definitiva dell'impiego dell'amianto, ed ha, altresì, previsto specifiche misure sia per favorire la riconversione produttiva delle imprese di settore e sia per salvaguardare la forza occupazionale impiegata.

Limitatamente a tale ultimo profilo, si fa riferimento alle disposizioni recate dall'art. 13, commi 7 e 8, della citata legge, che prevedono, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria posseduta dai lavoratori interessati, non mancando, però, di prevedere, ai fini della fruizione del beneficio, una posizione differenziata nell'ambito degli stessi lavoratori.

Invero, mentre il comma 7 fa riferimento ai soli soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentata dall'INAIL, quindi richiedendo un nesso eziologico tra malattia contratta ed esposizione all'amianto, il comma 8, invece, contempla quei dipendenti assicurati presso l'INAIL che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

Come è noto, la citata legge 257 del 1992 ha subito nel corso degli anni interventi normativi integrativi che hanno segnatamente ampliato la platea dei destinatari del citato comma 8.

Premesso ciò, per quanto riguarda l'aspetto evidenziato nell'interrogazione in esame sull'ambito applicativo dei richiamati interventi normativi nei confronti dei titolari di pensione, si evidenzia che, in considerazione sia della formulazione testuale dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 271 del 1993, dove si fa espresso riferimento ai «lavoratori» e sia degli stanziamenti previsti a copertura dei predetti interventi normativi, i titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore alla data di effica-

cia dei singoli provvedimenti, sono stati esclusi dalla fruizione del beneficio previdenziale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(29 marzo 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro della solidarietà sociale.* – Risulta all'interrogante:

che, con nota operativa della Direzione centrale pensioni – Ufficio I dell'Inpdap, si è inteso dare un'interpretazione della normativa contrattuale riguardante i dipendenti della pubblica amministrazione, in particolare la categoria dei Segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 267/2000, in senso restrittivo ed arbitrario e per di più sembrerebbe con effetti retroattivi, in violazione di ogni principio regolante la gerarchia delle fonti di diritto;

che tale interpretazione riformula in danno sia la pensione dei funzionari di che trattasi che hanno già usufruito del trattamento di quiescenza, sia di quelli che ne usufruiranno a breve scadenza, ossia dopo l'8 febbraio 2006;

che con la citata circolare, contrariamente a quanto la stessa Direzione centrale aveva sostenuto con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, l'Inpdap ritiene che la maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 maggio 2001, vada inserita nella quota B e non nella quota A della pensione (art. 13 del decreto legislativo 503/1992);

che tale interpretazione trova fondamento – secondo l'Inpdap – nella aleatorietà dell'emolumento di che trattasi, in ciò smentendo l'ente stesso rispetto ad una prima e diversa interpretazione ed applicazione di quattro anni or sono, con la quale si sosteneva: «per quanto concerne la retribuzione di cui al 4° comma dell'art. 41, si fa presente che la stessa, in quanto maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione, concorre alla formazione della quota A di pensione»;

che, pertanto, non essendo cambiata la normativa contrattuale, non si comprende come possa essere sostenuto – al contrario – che la retribuzione di posizione non ha le caratteristiche di fissità, continuità e ricorrenzialità, ossia esattamente il contrario del 2002 e per di più (semberebbe) con efficacia retroattiva;

che l'ARAN invece, in data 17 novembre 2005, così si è espressa: «Ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto «galleggiamento», ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali del 16.5.2001, si deve tener conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al Segretario Generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del

16.5.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003. A tal fine si evidenzia che la regola del «galleggiamento», ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'Ente e di quella prevista per il Segretario. Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti, prevede una maggiorazione proprio della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla disciplina contrattuale (art. 41, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio 1998-2001 ed art. 3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001). Gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione ma, se la attribuiscono, essa non può essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione. Pertanto, poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del Segretario, essa non può non essere computata ai fini del «galleggiamento»»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga la circolare Inpdap rispondente ai principi di legalità, continuità amministrativa, congruità ed imparzialità, dal momento che viola palesemente la gerarchia delle fonti giuridiche;

se non ritenga di dare precisi indirizzi di omogeneità interpretativa, prima che si accenda un contenzioso legale a danno del pubblico erario, la cui responsabilità non può che ricadere sulla competente Direzione centrale Inpdap che ha assunto l'iniziativa amministrativa;

se non ritenga altresì di approfondire con le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, la contestata materia e definire norme puntuali da applicare, senza ambiziose note interpretative che ledono solo i diritti acquisiti di quanti si sono affidati e si affidano ad una corretta interpretazione di norme, che non mutano con il mutare delle opinioni dei dirigenti che dovrebbero solo applicarle.

(4-00172)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – In via preliminare, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi e per gli effetti del regolamento che disciplina le casse pensionistiche gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, ora annesse all'INPDAP, la retribuzione annua contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza, ovvero computabile in quota A di pensione, trae origine dal combinato disposto di cui agli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077. Essa, pertanto, è la risultante degli emolumenti, corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti al comparto di riferimento, che siano continuativi nel tempo, fissi nell'ammontare, corrispettivi dell'attività lavorativa svolta. Quindi, non possono essere considerati contributivi (ovvero collocabili in quota A di pensione) tutti gli emolumenti, seppur aventi natura fissa e continuativa, che sono corrisposti in difformità al Contratto Nazionale del Lavoro, ovvero che sono collegati

a prestazioni a carattere discontinuo, straordinario, temporaneo o frutto di iniziative autonome dell'ente.

Con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, l'INPDAP ha inteso emanare apposite direttive in ordine ai soli riflessi previdenziali prodotti dal CCNL 1998/2001.

L'ente ha fatto presente, poi, che la nota operativa n. 11, dell'8 febbraio 2006, s'inserisce nel quadro delle modifiche apportate a tale istituto contrattuale con l'emanazione del Contratto Integrativo Decentrato.

In tale sede, infatti, nel delineare le caratteristiche dell'emolumento *de quo*, si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento dell'incarico conferito e che il medesimo può essere corrisposto solo previo accertamento dell'esistenza di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali.

Si osserva, peraltro, che per gli incarichi di carattere gestionale è necessario che gli stessi siano conferiti in via temporanea e solo previo accertamento dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno dell'ente.

Alla luce di quanto sopra, s'evince inequivocabilmente che tale miglioramento della retribuzione di posizione, a differenza di quella prevista dall'art. 41, comma 5, del medesimo contratto del lavoro, lega la sua erogazione allo svolgimento effettivo di incarichi che:

sono aggiuntivi delle mansioni di segretario comunale (che continuano ad essere contemporaneamente svolte);

sono conferiti anche previo accertamento dell'esistenza di condizioni soggettive (incarichi e progetti speciali ovvero straordinari);

sono obbligatoriamente conferiti in via temporanea, nell'ipotesi d'incarichi a carattere gestionale;

investono funzioni diverse da quelle proprie dei segretari comunali.

Diversamente da altri comparti (dirigenza del SSN, degli enti locali etc.), peraltro, Segretari comunali e provinciali, usufruiscono di una doppia maggiorazione della retribuzione di posizione, derivante rispettivamente dall'applicazione dell'art. 41, comma quarto, e dell'art. 41, comma quinto.

Orbene, mentre le somme di cui al citato comma 5 sono erogate in aumento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento delle mansioni principali, quelle di cui al comma 4 sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive di queste ultime; peraltro, mentre la retribuzione di posizione legata alla mansione principale (ivi compresa la maggiorazione della stessa) è erogata, indipendentemente dalla presenza in servizio, giacché corrisposta in virtù della figura professionale ricoperta, la maggiorazione di cui al comma 4 lega la sua corrispondenza all'effettivo svolgimento dell'incarico attribuito.

Quest'ultimo punto costituisce unitamente al mancato rispetto dei requisiti di cui ai citati artt. 15 e 16 della legge 1077/1959, uno dei principali fattori ostativi al computo di tal emolumento in quota A di pensione.

In ossequio a quanto sin qui enunciato, si ritiene che l'emolumento di cui all'art. 41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della retribuzione di posizione) sia utile alla formazione della quota di cui all'art. 13, lett. *b*) del decreto-legge 503/1992 (quota B).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(29 marzo 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il Tribunale per i minori delle marche, con decreto n. 3755 del 17 novembre 2006, ha disposto il rientro di due minori in Belgio, in attuazione di una sentenza del Tribunale di Mons (Belgio) del 3 ottobre 2006 e successive disposizioni del SPJ (servizio per la gioventù);

detto rientro, in forza del predetto decreto esecutivo, è pregiudizievole per le minori stesse che, accompagnate dalla madre, si trovano in Italia, collocate in una comunità protetta, su disposizione del Tribunale dei minori di Ancona;

tale pregiudizio è rappresentato dalla circostanza determinata dalle ricorrenti e documentate violenze sessuali e sevizie del padre e del nonno paterno, residenti a Mons;

in tal senso sono pendenti, in attesa di giudizio, procedimenti penali a carico del padre e del nonno, nell'ambito dei quali è stata disposta una perizia psichiatrica a carico degli stessi;

in forza della sentenza del Tribunale di Mons del 15 novembre 2006, resa in contumacia della madre, quindi senza contraddittorio, è stato stabilito che le minori siano affidate al padre, riformando una precedente sentenza dello stesso tribunale, che ne disponeva solo i diritti di visita di un fine settimana su due;

in forza dell'art. 23, comma 2, lett. *a) b) c) d)* del regolamento comunitario 2201/23 del 27 novembre 2003, la sentenza resa in contumacia, quindi senza contraddittorio, ovvero la domanda giudiziale o altro atto equivalente, è motivo di non riconoscimento da parte di un altro Stato membro chiamato ad eseguire il provvedimento stesso;

in tal senso non è stata sentita la madre, né tanto meno le minori, in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla convenzione di Strasburgo, ratificata dall'Italia con legge 77/2003,

si chiede di conoscere se si intendano attivare idonee ed efficaci iniziative diplomatiche per impedire l'esecuzione del provvedimento (sentenza 15 novembre 2006), secondo cui le minori verrebbero rimpatriate e riaffidate al padre, in attesa di accertare la regolarità della procedura seguita, stante l'impugnazione della predetta sentenza, in quanto emessa in assenza di contraddittorio.

(4-00973)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – La grave situazione dei provvedimenti giurisdizionali relativi alle minori Antonini Fiona e Milla, alla quale fa riferimento l'interrogante, ha avuto complessi sviluppi che, allo stato, non prevedono l'espatrio delle minori e la loro riconsegna al padre.

Infatti, in data 12 dicembre 2006 la Corte d'Appello delle Marche, sezione minorenni, ha emanato un decreto con cui si revoca il decreto 3755 del 17 novembre 2005 del Tribunale per i Minorenni della regione, nella parte in cui dispone il rimpatrio delle minori Antonini Fiona e Milla e la riconsegna delle stesse al padre Rocco, confermando il collocamento delle minori stesse presso i Servizi Sociali del Comune di Casigliano, sotto il diretto controllo dei Servizi Sociali, i quali provvederanno a regolamentare le visite dei genitori in ambiente protetto. Poiché un ricorso contro il decreto del Tribunale dei Minorenni di cui sopra, con il quale si chiedeva la sospensione del decreto stesso, era stato presentato anche dal Pubblico Ministero, il giorno successivo alla udienza della Corte d'Appello già citata, il 13 dicembre 2006, si è tenuta presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche una nuova udienza, al termine della quale il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione del provvedimento n. 3755.

Alla luce dei contrastanti provvedimenti emessi dalle Autorità giudiziarie in merito al caso, il Ministero della Giustizia ha richiesto chiarimenti, in particolare alla Corte d'Appello delle Marche. Quest'ultima ha risposto di ritenere che «esista un potere generale di sospensiva in ordine al provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni, fondato sul superiore interesse delle minori e sulla opportunità di approfondimenti che l'urgenza del caso richiedeva». Inoltre la Corte ha ritenuto insussistente, allo stato, una sottrazione di minori penalmente sanzionabile, ad opera della madre delle minori stesse, affermando, di conseguenza, su conforme parere della Procura Generale, il difetto di competenza del Tribunale per i Minorenni ai sensi della Convenzione dell'Aja, invocata da detto giudice. Infine la Corte ha ritenuto la propria competenza ai sensi del Reg. CEE 27 novembre 2003 n. 220 in ordine alle «decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale» emesse dalla competente Autorità belga, ma non ha ritenuto di deliberare la decisione del Tribunale di Mons in data 11 ottobre 2006 con cui fu disposto l'affidamento delle minori al padre per affermata contrarietà all'articolo 23, lettera *c*) e *d*) del regolamento menzionato.

Si fa comunque presente che le Autorità belghe non hanno mancato di sollevare obiezioni sull'intricato svolgimento giudiziario che la vicenda ha assunto in Italia e sulla mancata applicazione nel nostro Paese della predetta sentenza del Tribunale di Mons.

Allo stato dei fatti, vista la complessità della situazione giudiziaria sembra opportuno attendere un conclusivo pronunciamento dell'Autorità

giudiziaria in base al quale poter valutare più adeguatamente le iniziative da assumere a tutela delle minori.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(4 aprile 2007)

COSSUTTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che nel prossimo mese di febbraio ricorre il 50° anniversario della morte di Concetto Marchesi;

considerando le preclare virtù culturali, civiche, morali della sua personalità;

sottolineando l'eccezionale valore dei suoi studi classici, autore dell'unica storia della letteratura latina degna di essere letta in lingua italiana;

avendo ben presenti lo storico appello che egli lanciò agli studenti dopo l'8 settembre 1943, l'opera per organizzare la Resistenza all'Università di Padova decorata con medaglia d'oro, la sua partecipazione attiva ed entusiasmante alla lotta di Liberazione, il nobilissimo impegno nel dopoguerra nella costruzione della Repubblica democratica,

si chiede di sapere se non si ritenga assolutamente giusto ed opportuno provvedere, fra le iniziative rivolte a commemorarne la memoria, anche alla stampa di un francobollo in onore di Concetto Marchesi.

(4-01083)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che è stato deciso, ad integrazione del programma filatelico per l'anno 2007, di celebrare con un'emissione filatelica la memoria del grande latinista Concetto Marchesi che, al profilo di intellettuale e di umanista che lo colloca tra le personalità di spicco del panorama letterario nazionale del Dopoguerra, ha saputo coniugare, in qualità di componente dell'Assemblea Costituente, quello di protagonista degli atti fondanti delle Istituzioni democratiche del nostro Paese.

Il francobollo dedicato a Concetto Marchesi, pertanto, commemorerà il cinquantésimo anniversario della morte.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(30 marzo 2007)

DAVICO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

nella sede Inps di Cuneo si registrano tempi di attesa notevoli a causa della disorganizzazione interna;

il fatto è stato denunciato dal Consigliere regionale della Lega Nord, Claudio Dutto, che nella mattinata di mercoledì 29 novembre 2006, su segnalazione di alcuni cittadini che lo hanno interpellato per lamentarsi delle lunghe code, ha effettuato un sopralluogo nella sede Inps di corso Santorre di Santarosa, 15;

il Consigliere, arrivato sul posto alle ore 11.00, diligentemente, come qualunque cittadino in attesa, ha prelevato il numero dall'apposita macchinetta che, primo disservizio anche se lieve, segnava le ore 12.17. Il numero di prenotazione segnalava cinque clienti in attesa. Su tre sportelli, però, uno solo era aperto e provvisto di operatore;

si rileva inoltre che ogni cittadino impiega per lo meno un quarto d'ora allo sportello, qualcuno anche di più, in quanto all'unico sportello aperto confluiscono tutte le pratiche, la semplice consegna di documenti, e che la consulenza previdenziale. Il risultato è che in un'ora di coda, dunque, lo sportello non aveva smaltito gli appena cinque cittadini in attesa;

è evidente che si è di fronte ad una palese disorganizzazione. È assolutamente necessario che vi siano due sportelli aperti e che uno di questi sia destinato alle pratiche veloci, come la consegna di un modulo, e l'altro alle consulenze, che necessitano di maggiore tempo. È assurdo, a giudizio dell'interrogante, che per consegnare un modulo, operazione che richiederebbe un minuto, il cittadino debba attendere ore. Per di più molti dei cittadini che si recano all'Inps sono persone anziane, magari con problemi fisici e che arrivano anche da zone lontane, dalle vallate e dalle montagne,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di razionalizzare il lavoro di questo specifico ufficio e di tutti gli uffici Inps sul territorio nazionale nei quali risulta che si verificano i medesimi disservizi che creano problemi e inutili perdite di tempo ai cittadini. Situazioni come queste non dovrebbero verificarsi in quanto gli sportelli pubblici sono e devono effettivamente essere al servizio del cittadino.

(4-01116)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – L'Istituto opera in coerenza con la logica organizzativa del «tempo reale» e tale organizzazione consente, quando possibile, l'erogazione dei servizi in tempi strettissimi.

L'attività che viene svolta presso gli sportelli non è limitata alla sola ricezione della documentazione, ma comprende anche l'erogazione di un'ampia consulenza e, per un servizio di qualità, si ritiene che 15 minuti possano, a volte, essere anche insufficienti.

In ogni caso gli operatori, valutata la complessità della questione loro sottoposta, al fine di evitare il formarsi di «code» che superino l'attesa fi-

siologica, compresi i tempi per la consegna e la protocollazione di documenti, hanno disposizioni di attivarsi per l'apertura temporanea di un'altra postazione.

Tuttavia, l'INPS ha tenuto a precisare che sarà tenuto ben presente quanto evidenziato nell'interrogazione, ai fini di un ulteriore miglioramento del servizio nei confronti dei cittadini e si cercherà di dedicare maggiore attenzione al monitoraggio di eventuali tempi di attesa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(29 marzo 2007)

DE SIMONE. – *Ai Ministri dell'istruzione e delle infrastrutture.* – Premesso che:

l'edificio che ospita la scuola media «M. Pironti» di Montoro Inferiore (Avellino) risulta inagibile da oltre due anni;

l'inibizione alla frequenza individuale e collettiva di tale edificio è stata decisa dal Sindaco in data 8 marzo 2004, in seguito ad una relazione di un qualificato professionista esperto in degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia attestante la necessità di provvedere alla ricostruzione del plesso scolastico;

il Comune di Montoro Inferiore, con nota prot. n. 6304 del 24 marzo 2004, ha inoltrato ai Ministri in indirizzo una richiesta di finanziamento finalizzata alla ricostruzione della struttura per un importo pari a 2.788.867 euro;

considerato che:

il Comune di Montoro difficilmente potrebbe far fronte alle necessità economiche connesse all'intervento di ricostruzione;

il perdurare di tale situazione arreca un grave disagio per popolazione scolastica e compromette la possibilità di garantire in maniera adeguata il diritto allo studio,

si chiede di sapere:

quale sia l'esito della richiesta di finanziamento inoltrata dal Comune di Montoro;

se sussistano le condizioni per un intervento del Governo finalizzato a contribuire alla risoluzione del problema sopra esposto.

(4-00599)

(28 settembre 2006)

RISPOSTA. – L'interrogante segnala la situazione di inagibilità dell'edificio della scuola media «Pironti» di Montoro Inferiore e chiede di conoscere l'esito della richiesta di finanziamento inoltrata dal Comune per la ricostruzione dello stesso edificio; chiede inoltre di conoscere se sussistono le condizioni per un intervento del Governo per contribuire alla risoluzione del problema esposto.

Va premesso che ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica predisposta con piani triennali articolati in singoli piani attuativi, adottati sulla base degli indirizzi posti da questo Ministero - rientra nelle dirette ed esclusive competenze delle singole amministrazioni regionali, non avendo, tra l'altro, questo Ministero alcun capitolo di bilancio per sovvenire alle necessità rappresentate.

Comunque, pur non partecipando direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio in quanto, come già detto, è riservata alle Regioni la programmazione delle stesse e ai singoli enti locali (Comuni o Province) la loro concreta attuazione, il Ministero vi ha spesso fattivamente contribuito in base ad apposite norme di settore che hanno consentito di assegnare agli enti locali destinatari appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato.

Alla Regione Campania, in particolare, sono stati così attribuiti circa 164 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i 36 milioni di euro recentemente assegnati alla stessa Regione per l'attivazione del piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole nelle zone a rischio sismico; detto piano è stato predisposto, su proposta delle Regioni, dal Ministero delle infrastrutture di concerto con questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'eventuale inserimento del Comune di Montoro Inferiore nei suddetti piani spetta pertanto alla Regione Campania, in quanto Regione di titolarità, alla quale quindi il Comune medesimo potrà direttamente rivolgersi.

Tanto questa amministrazione ha comunicato al Sindaco di Montoro Inferiore con lettera del 22 settembre 2006, in riferimento alla nota del 1° settembre 2006 con la quale il Sindaco medesimo ha rappresentato la situazione della scuola in argomento. La citata lettera ministeriale è stata inviata anche alla Regione Campania, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza ai fini dell'eventuale inserimento del Comune Montoro Inferiore negli anzi detti piani.

Per completezza di quadro espositivo ed in riferimento alla richiesta dell'interrogante volta a conoscere se sussistono le condizioni per un intervento del Governo finalizzato a contribuire alla risoluzione del problema oggetto dell'interrogazione, si fa presente che, in considerazione dell'importanza dell'edilizia scolastica per la piena fruizione del diritto allo studio e per il buon funzionamento del sistema educativo, il Governo ha fatto un significativo sforzo economico in questo settore in sede di legge finanziaria 2007. Infatti la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, all'articolo 1, comma 625, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dalla legge n. 23 del 1996, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per garantire la effettiva e rapida realizzazione degli interventi necessari, Stato,

Regione ed enti locali dovranno sottoscrivere «un patto di sicurezza», concorrendo in parti uguali nello stanziamento delle risorse necessarie, condividendo così lo sforzo di risanamento del patrimonio edilizio scolastico.

Si è consapevoli che l'entità di questo stanziamento non consente di soddisfare subito tutti i fabbisogni, stante la loro ampiezza, ma si è dovuto tener conto della difficile situazione della finanza pubblica ereditata. Certamente, però, questa misura costituisce un primo significativo passo per la ripresa del settore, grazie anche agli apporti che potranno essere forniti dai competenti enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

PASCARELLA

(3 aprile 2007)

DE PETRIS. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la società Energia Spa, in data 15 aprile 2002, integrata in data 7 maggio 2002, ha attivato l'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di una Centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 750 megawatt lordi, da ubicare nel comune di Aprilia (Latina), in località Campo di Carne, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (cosiddetto decreto sblocca-centrali);

il parere n. 563 formulato in data 9 ottobre 2003 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Energia S.p.A, ha preso atto delle caratteristiche generali dell'impianto, così come dichiarate dal proponente;

la Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale ha una potenza elettrica prodotta di circa 750 megawatt netti complessivi per due 2 sezioni da ca. 375 megawatt elettrici ciascuna e prevede 2 camini con altezza di 55 metri, diametro interno pari a 6 metri e velocità di uscita dei fumi pari a circa 25 metri/secondo a temperatura di emissione di 100°C;

la superficie totale dell'insediamento occupa circa 78.081 metri quadri e tra le opere connesse è previsto l'allacciamento ad un gasdotto SNAM di prima specie tramite la costruzione di un nuovo metanodotto di lunghezza di circa 10 chilometri e la realizzazione di un elettrodotto per una lunghezza di circa 1,2 chilometri con cavo aereo di circa 140 metri;

per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, su tutta l'area di intervento insiste un vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.3267, «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»; una porzione del territorio risultava interessata da vincolo paesaggistico;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, il territorio in cui ricade l'area di intervento, di morfologia prevalentemente pianeggiante e solcato da numerose incisioni prodotte dai corsi d'acqua, è caratterizzato da un significativo impatto antropico, sia per l'estrema diffusione delle attività agricole, sia per le presenze insediative industriali e residenziali che si snodano lungo l'asse viario della S.S. 207 e nelle sue vicinanze;

alla data della presentazione del SIA per la centrale in oggetto, l'area vasta risultava interessata da un progetto di realizzazione di una ulteriore centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 megawatt, a distanza di circa 2 chilometri dal sito di intervento;

in sede di valutazione di impatto ambientale nel gennaio 2004 sono stati rilevati, per quanto riguarda l'ozono, superamenti del limite di 110 grammi per metro cubo (media mobile dei valori su 8 ore a protezione della salute umana) nonché del limite posto a protezione della vegetazione;

relativamente alla componente ambiente idrico, il proponente ha previsto di prelevare l'acqua industriale direttamente dalla falda e quella per usi civili dall'acquedotto;

nell'area vasta direttamente interessata dall'intervento è presente una zona SIC (cod. IT6030044), posta a meno di 3 chilometri in linea d'aria dal sito della centrale;

relativamente alla componente salute pubblica, i potenziali impatti sulla salute pubblica dovuti alla realizzazione della centrale e delle opere connesse sono di fatto riconducibili all'eventuale esposizione dei residenti ad inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

in data 22 gennaio 2004 ulteriori prescrizioni, oltre a quelle espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico del Lazio e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, sono state poste come condizione per la positiva valutazione in sede di giudizio di compatibilità ambientale, di cui all'articolo 6 della legge 349/86, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Comune di Aprilia ha espresso parere contrario in merito alla realizzazione dell'opera, in quanto in contrasto con le previsioni del Piano di lottizzazione convenzionata di comparto per insediamenti produttivi; tale parere è stato confermato in data 5 marzo 2003 dallo stesso Comune di Aprilia; in data 18 novembre 2003 è pervenuta ulteriore nota dal Comune di Aprilia che richiedeva la revisione della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con riferimento allo «studio redatto dall'Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Centro nazionale delle ricerche di Bologna ed alla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 767, della Regione Lazio, in cui Aprilia viene classificata fra i comuni nei quali la concentrazione di PM10 ha un valore compreso tra il limite previsto dalla normativa e il suddetto limite aumentato del mar-

gine di tolleranza ed è quindi inserita nella lista di comuni per i quali devono essere predisposti piani di azione;

il Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 10 dicembre del 2003 approvò all'unanimità la mozione 456 che impegnava la Giunta a sospendere la realizzazione della centrale proprio in ordine alla necessità di valutare in modo approfondito la ricaduta ambientale, paesaggistica e sanitaria dell'impianto in progetto;

il 16 maggio 2006, in uno dei suoi ultimi adempimenti dopo lo svolgimento delle elezioni e prima dell'insediamento del nuovo Governo, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio ha ritenuto di poter esprimere il definitivo nulla osta in conclusione della procedura di «Autorizzazione integrata ambientale» dell'impianto e si è successivamente esaurito l'*iter* autorizzativo previsto dalla normativa vigente, con la conferenza di servizi che ha preso atto delle valutazioni tecniche espresse;

nella valutazione di impatto ambientale veniva rilevata la necessità di nuove stazioni fisse per la misura dei parametri NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5, O3, in corrispondenza dei punti di massima ricaduta, in particolare in prossimità dell'area urbana, imponendo comunque che durante la fase di esercizio, non debbano essere superati i determinati limiti di concentrazione media oraria nei fumi di ossidi di azoto e monossido di carbonio;

con legge 120 del 2002 l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto ed è attualmente in corso l'aggiornamento del Piano nazionale emanato in attuazione del protocollo stesso, contenente le misure concrete volte all'abbattimento delle emissioni, nonché la revisione delle deliberazioni CIPE per la riduzione delle emissioni dei gas serra secondo una linea volta a indirizzare l'offerta verso la promozione delle fonti rinnovabili;

al 31 gennaio 2006 sono 44 i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, autorizzati all'esercizio sul territorio nazionale, per un incremento potenziale dell'offerta energetica pari a circa 20.000 megawatt elettrici, vale a dire la produzione di energia elettrica nel Lazio;

l'impianto, avente le caratteristiche suddette, verrebbe a collocarsi in una regione che ha fatto registrare costantemente una produzione di energia elettrica superiore ai consumi regionali, fatta eccezione nell'ultimo biennio, il cui *deficit* è però connesso alle opere di riconversione e ripotenziamento delle centrali Enel di Civitavecchia e Tirreno Power di Torre Valdaliga Sud;

attualmente nel Lazio si producono circa 9.000 megawatt, a fronte di un fabbisogno di circa 4.500. Con 12 richieste pendenti di nuove centrali, si arriverebbe a quasi 14.000 Mw di energia prodotta, pari ad un *surplus* di 10.000 megawatt: da sola la Regione Lazio coprirebbe quindi quasi un quinto dell'intero fabbisogno nazionale, con ciò contraddicendo evidentemente le esigenze di una razionale e sostenibile localizzazione degli impianti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la realizzazione dell'impianto in oggetto non sia in linea con gli impegni assunti in adempimento delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei

gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1° giugno 2002, n. 120, anche alla luce dell'impegno, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di abbattimento dei gas serra assunti in sede comunitaria, volto alla revisione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni e di assegnazione delle quote di emissione, in particolare per il settore elettrico;

se non si ritenga necessario, alla luce del bilancio della produzione energetica della Regione Lazio ed essendo prerogativa delle Regioni la definizione di Piani energetici regionali ed i conseguenti, relativi piani attuativi, che l'autorizzazione dell'impianto e la sua realizzazione vengano sospesi nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale e degli strumenti di programmazione dell'offerta, coinvolgendo a tal fine gli Enti locali interessati e i Ministeri concertanti, in linea con gli obiettivi della proporzionalità tra fabbisogno e offerta, del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE prevista dal Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011;

se non si ritenga comunque opportuno, in ordine alla localizzazione dell'opera in premessa, effettuare, prima della definitiva conclusione dell'*iter* di legge, un supplemento di valutazione dell'impatto ambientale della centrale, con particolare riferimento alle polveri sottili e ultrasottili tipicamente emesse dalle centrali a gas, in quanto la produzione del particolato primario e secondario a determinati livelli di concentrazione è suscettibile di provocare effetti nocivi per la salute dell'uomo, approfondendo inoltre l'effetto combinato della emissione di NOX che andrebbe ad incidere su un territorio regionale già saturo per le attività urbane, agricole ed industriali presenti.

(4-00603)

(28 settembre 2006)

RISPOSTA. – Negli ultimi anni, in aggiunta ai generali obiettivi di diversificazione delle fonti primarie di energia e di riduzione dei costi nella produzione di energia elettrica, i quali da lungo tempo costituiscono vincoli strutturali del sistema elettrico nazionale, la politica energetica nazionale ha dovuto affrontare il problema dello squilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica e, quindi, della necessità del rafforzamento urgente del parco di generazione al fine di evitare crisi e interruzione della fornitura di energia elettrica.

Per far fronte a tale emergenza, nel medio termine, il precedente Governo ha adottato il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (cosiddetto decreto-legge «sblocca centrali»), che ha ricondotto in un unico procedimento la valutazione delle iniziative energetiche proposte per la realizzazione di nuove centrali, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto medesimo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pregiudiziale espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e al raggiungimento di un'intesa con la Regione interessata; inoltre, nel corso del procedimento, sono obbligatoriamente raccolti i pareri motivati del Comune e della Provincia nel cui territorio ricade l'impianto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della predetta autorizzazione unica il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA), adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005.

Ciò premesso, in merito al primo punto dell'atto in esame, si evidenzia quanto segue.

La politica di contenimento delle emissioni di gas con effetto serra comprende impegni rilevanti verso i quali l'Italia è fortemente orientata. La strategia per il raggiungimento di tali impegni deve necessariamente avere un respiro multisetoriale che vada dal settore termoelettrico alla promozione dei biocarburanti, all'efficienza energetica, alla revisione delle politiche sulla mobilità e sui trasporti.

Nel settore termoelettrico, in particolare, si ritiene che sostituire la produzione di energia da «vecchie» centrali a basso rendimento, con produzione proveniente da centrali di nuova generazione ad alto rendimento non possa che comportare una riduzione del carico inquinante, a parità di produzione, con evidenti vantaggi economici e ambientali.

In tal senso, il rinnovamento del parco di generazione nazionale globalmente avviato consentirà di abbattere in maniera significativa la produzione di gas ad effetto serra e di avvicinare il nostro Paese agli obiettivi di Kyoto. Peraltro, anche il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica, di recente adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, prevede specificatamente l'assegnazione di quote ai cosiddetti «nuovi impianti», tra i quali sono da ricomprendere anche impianti termoelettrici, come la centrale di Aprilia.

In merito al secondo punto dell'atto in esame, si osserva che la mancanza di un Piano energetico regionale non appare ostativa alla realizzazione dell'impianto in questione, come peraltro sancito da consolidata giurisprudenza amministrativa (sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3505/2004 e giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale «alle singole Regioni sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e gli interessi regionali risultano comunque garantiti dal necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall'intesa, definita forte»).

Sotto il profilo sia formale sia sostanziale, la Regione Lazio è stata comunque pienamente coinvolta sia nell'istruttoria tecnica sul progetto, durata circa quattro anni, sia nella decisione finale assunta, come anzi detto, d'intesa con la stessa.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'atto in questione, riguardante specificatamente l'insediamento dell'impianto di produzione di energia

elettrica nel territorio del Comune di Aprilia, si fa presente che l'insieme delle osservazioni di carattere ambientale evidenziate nell'atto medesimo sono state oggetto della valutazione dell'impatto ambientale per la cui istruttoria tecnica è proposta una apposita Commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla favorevole pronuncia di compatibilità ambientale hanno partecipato anche la Regione Lazio e il Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per i profili di competenza. L'autorizzazione integrata ambientale espressa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata formulata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, poiché all'entrata in vigore di detto decreto legislativo l'iniziativa era stata già oggetto del relativo decreto di compatibilità ambientale. Dunque, il procedimento seguito per l'analisi del progetto ha ampiamente tenuto conto dell'esigenza di effettuare una preliminare analisi di impatto ambientale su tutti gli aspetti evidenziati nell'interrogazione di cui trattasi.

Inoltre, nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 19 settembre 2006, tutte le Amministrazioni coinvolte hanno espresso parere favorevole. In particolare, la Regione Lazio, chiamata ad esprimere l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002, si è espressa favorevolmente con delibera della Giunta regionale n. 597 del 18 settembre 2006; solo il Comune di Aprilia ha ribadito il proprio parere contrario, senza tuttavia recare specifiche indicazioni circa le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'iniziativa proposta, salvo la localizzazione dell'impianto in altro sito comunale, questione peraltro ampiamente discussa nel corso del procedimento e valutata improponibile, come peraltro evidenziato nel preambolo del provvedimento autorizzativo.

Il Ministero dello sviluppo economico ha, pertanto, autorizzato la realizzazione e l'esercizio dell'iniziativa con decreto n. 55/01/2006 del 2 ottobre 2006, in osservanza alle norme vigenti e ponendo tutte le prescrizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi.

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

(22 marzo 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

un articolo pubblicato in data 26 settembre 2006 sul quotidiano nazionale «La Repubblica» denuncia la vicenda che ha coinvolto Mariana Donchenova, una signora bulgara di 47 anni che parla perfettamente italiano, inglese, francese, russo e spagnolo;

la signora Donchenova, archeologa e direttrice del più importante museo di Varna, in Bulgaria e ricercatore universitario a Montpellier, in Francia, da giovedì 21 settembre 2006 è ospite al CPT di Ragusa in attesa

di essere rimpatriata nel suo Paese con un volo speciale dopo che nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione;

la signora Mariana Donchenova è stata trasferita in aereo al CPT di Ragusa dopo essere stata fermata in Toscana, dove era arrivata in auto per raggiungere il fidanzato, bulgaro anche lui, ed assisterlo durante una operazione chirurgica. «Eravamo davanti a casa sua», racconta la signora Mariana Donchenova, «quando due carabinieri ci hanno fermato e chiesto i documenti. Così è cominciato questo incubo. Ci hanno detto di seguirli in auto, perché dovevano fare altri accertamenti (...). Una volta in caserma ho mostrato tutti i documenti che provano chi sono e cosa faccio. Da 15 anni lavoro in Francia e da due a Montpellier sono titolare di un progetto di ricerca sull'archeologia etrusca e a dicembre inaugurerò una mostra su questo tema. Ho abitato due anni nel centro di Parigi e, per i miei spostamenti, ho avuto sempre e solo bisogno del passaporto e del biglietto aereo. Non ho mai saputo che per venire in Italia dovevo avere un permesso. Ma se è così ho sbagliato e chiedo scusa»;

inoltre, aggiunge la signora Mariana Donchenova, «ma loro, mentre mi prendevano le impronte digitali, mi ripetevano che queste procedure valgono per tutti gli stranieri. Ho mostrato anche miei articoli pubblicati su giornali italiani, tutto inutile. Mi hanno portata prima a Roma e da lì a Catania. Il mio fidanzato, Miro, è stato più fortunato. Per lui, in un centro maschile, non c'era posto. Così l'hanno lasciato libero. L'ho sentito poco fa: lo operano domani e io non potrò stargli accanto.»;

secondo quanto sostiene il questore di Ragusa, la signora Donchenova è stata accompagnata al CPT di Ragusa da Grosseto seguendo le normali procedure di legge vigenti;

il giudice di pace di Ragusa ha respinto la richiesta del suo avvocato che si è appellato al trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone tra paesi sottoscrittori come Italia e Francia,

si chiede si sapere:

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire una rapida soluzione della vicenda che ha coinvolto la signora Donchenova;

quali iniziative intenda adottare per far sì che il Paese si doti di strumenti legislativi e di controllo per assicurare che persone che rappresentano un valore aggiunto per il nostro Paese non debbano più incappare in simili, spiacevoli, incidenti;

inoltre, se, in generale, non ritenga opportuno prevedere per l'Italia la cosiddetta «immigrazione qualificata», al fine di stabilire una differenziazione dei visti, anche in considerazione di altri casi avvenuti in passato che hanno visto coinvolti, in vicende simili a quella denunciata in premessa, professionisti, imprenditori e ricercatori cui è stato impedito di circolare liberamente nel Paese.

(4-00605)

(28 settembre 2006)

RISPOSTA. – Effettivamente risulta che la dott.ssa Doncheva Mariana Ivanova, cittadina bulgara, è stata trattenuta dal 23 al 26 settembre 2006 presso il Centro di Permanenza Temporanea di Ragusa e poi rimpatriata a seguito di provvedimento di espulsione convalidato da parte della competente autorità giudiziaria.

Si precisa che la presenza della dott.ssa Doncheva sul territorio nazionale è stata verificata per la prima volta da militari della compagnia carabinieri di Pitigliano nel corso di uno specifico controllo.

Dagli accertamenti è risultato che l'interessata, pur essendo provvista di passaporto, era priva del necessario titolo di soggiorno e dunque si trovava in posizione irregolare sul territorio nazionale.

In particolare la signora Doncheva ha dichiarato di essere entrata in territorio italiano, proveniente da Ventimiglia, il 9 settembre 2006 e di non aver chiesto entro gli otto giorni successivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il titolo di soggiorno per la permanenza in Italia necessario anche per i cittadini appartenenti a Paesi non assoggettati all'obbligo del visto.

Per i suesposti motivi il Prefetto di Grosseto, accertata la posizione irregolare, ha emesso nei confronti della cittadina bulgara il decreto di espulsione seguito dall'accompagnamento presso il Centro di permanenza di Ragusa, resosi necessario per l'indisponibilità di un vettore o di un altro mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio.

A seguito della convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace la dott.ssa Doncheva è stata rimpatriata con destinazione Sofia.

Quanto alle iniziative normative da intraprendere in materia di immigrazione, si fa presente che i Ministri dell'interno e della solidarietà sociale stanno lavorando ad un provvedimento di riforma dell'attuale Testo unico sull'immigrazione.

Le nuove disposizioni mirano a promuovere l'immigrazione regolare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri.

L'intento del Governo è quello di differenziare i canali di ingresso tra lavoratori anche in base al loro livello di qualificazione professionale, così da determinare le condizioni per una più agevole integrazione lavorativa e socio-economica degli stranieri nel nostro Paese.

Nell'ambito di questa riforma saranno anche riviste le norme in materia di concessione dei visti, espulsione e trattenimento degli stranieri.

Per quanto concerne, poi, i soggiorni inferiori a tre mesi (così detti permessi brevi), il recente decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, ha accolto all'articolo 5, comma 2, l'emendamento che sostituisce articolo 5 della legge Bossi-Fini.

La nuova formulazione cita: «Per i soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni, al

questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(3 aprile 2007)

GRILLO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1, ha disposto misure relative al riordino degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

sono ammessi agli incentivi gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esistenti o dei quali «sia stata avviata concretamente la realizzazione» (comma 1117);

il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti «a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati (...) e non ancora in esercizio» (comma 1118);

constatato che alcuni impianti in fase di costruzione sono stati avviati attraverso lo strumento finanziario del *project financing* e quindi la situazione di incertezza circa la loro ammissibilità agli incentivi finisce per riflettersi negativamente sui tempi e le modalità di realizzazione degli impianti stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di provvedere in tempi rapidi alla emanazione dei decreti di cui all'art. 1, comma 1118, della legge finanziaria;

se ritenga di fornire un'interpretazione autentica del citato comma 1117, relativamente agli impianti in costruzione, confermando se debbano continuare a godere degli incentivi già loro assegnati;

in particolare quale posizione intenda assumere relativamente al contributo CIP 6 concesso al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della Calabria per il completamento del sistema di termovalorizzazione rifiuti di Gioia Tauro, considerato che tale progetto, realizzato in regime di *project financing* da investitori privati, risulta aver completato il primo modulo di termovalorizzazione, mentre il secondo modulo per la produzione di energia da rifiuti con incentivo CIP 6 risulta in avanzato stato di costruzione.

(4-01433)

(1° marzo 2007)

RISPOSTA. – In via generale, sui quesiti sollevati relativamente all'applicazione della disciplina prevista dai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2007), si evidenzia che il Governo ha recentemente presentato un apposito disegno di legge (Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento dell'energia da fonti rinnovabili - A.S. 1347). Ciò al fine di dare corretta attuazione agli obblighi comunitari in materia di finanziamenti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L'intervento normativo è volto a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

i benefici derivanti dalle convenzioni adottate con delibera 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP6) pubblicata *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992 e destinate al sostegno delle fonti energetiche) assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal comma 1118 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

i finanziamenti previsti in applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono dunque volte ad impedire, in conformità con gli obblighi comunitari, che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il consistente rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro l'anno 2010, il 25% del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto specificamente dalla citata direttiva 2001/77/CE.

L'intervento normativo è volto anche a garantire che venga acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre che il parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche sulla definizione delle condizioni e delle modalità dell'eventuale riconoscimento in deroga dei suddetti incentivi agli impianti già autorizzati, ma non ancora in esercizio, nonché sulla ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti non rinnovabili, ma assimilate alle rinnovabili, utilizzate da impianti già realizzati ed operativi. Tra i criteri rilevanti ai fini del riconoscimento ai predetti impianti del diritto agli incentivi occorre necessariamente includere il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l'adozione di piani per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da parte delle Regioni e la necessità di garantire in ogni caso, prioritariamente, l'armonico e proficuo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Si tratta infatti, come è evidente, di scelte particolarmente delicate e che sicuramente implicano la valutazione comparativa di interessi in gran parte afferenti a materie direttamente rientranti nelle competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tra l'altro dal disegno di legge dovrebbe derivare un probabile risparmio della spesa pubblica. Anche al caso di specie, sollevato dall'interrogante, riguardante il sistema di termovalorizzazione rifiuti di Gioia

Tauro, si applicherà evidentemente la disciplina contenuta nel disegno di legge in questione, oltre che la normativa generale vigente in materia.

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

(22 marzo 2007)

MUGNAI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 1° dicembre 2006 si è svolta, in tutto il territorio nazionale, la «Giornata mondiale della lotta all'AIDS»;

in tale contesto il Gruppo Rebeldia ha preparato una locandina per presentare un incontro di discussione presso la sede della stessa associazione in via Cesare Battisti n. 51, a Pisa;

tale locandina, a giudizio dell'interrogante, conteneva testi, immagini e contenuti assolutamente offensivi e blasfemi tali da costituire vilipendio della religione cattolica e offesa del sentimento religioso dominante;

nello specifico, la locandina con un chiaro riferimento alla solennità cattolica dell'Immacolata concezione (8 dicembre) titolava: «Aspettando la festa della Madonna... usa il preservativo», e raffigurava un'icona della Madonna di Lourdes completamente coperta da un preservativo;

tale locandina ha suscitato profonda indignazione nei cittadini di Pisa, come riportato anche dai maggiori organi di stampa locali quali il quotidiano «La Nazione» del 1° dicembre 2006;

tale locandina è stata affissa abusivamente sui muri della città e negli spazi del locale Ateneo universitario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire, anche a seguito di adeguati approfondimenti, le informazioni di cui dispone sulla questione sopra esposta;

se non ritenga di dover assumere provvedimenti di competenza in merito.

(4-01067)

(13 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Sui fatti indicati dall'interrogante la Prefettura – UTG di Pisa ha riferito che, effettivamente, nell'ultima decade del mese di novembre 2006, gli organi competenti di quell'amministrazione comunale avevano rilevato nel capoluogo l'affissione di alcune copie di una locandina, formato A4, prive delle necessarie autorizzazioni, con le quali si preannunciava un'iniziativa del movimento dei disobbedienti di Pisa «Gruppo Rebeldia».

In particolare, il 1° dicembre 2006 – in occasione della giornata mondiale della lotta all'AIDS – il citato movimento aveva organizzato presso la propria sede un incontro dal titolo «Facciamo la festa al virus», pubbli-

cizzando l'evento con una locandina, affissa per le vie cittadine, che raffigurava l'immagine sacra della Madonna di Lourdes avvolta in un profilattico.

I relativi stampati sono stati immediatamente rimossi e si è dato avvio al procedimento sanzionatorio amministrativo a carico dei responsabili.

L'iniziativa del gruppo antagonista è stata oggetto, altresì, di un esposto presentato il successivo 8 dicembre dai consiglieri di minoranza della locale amministrazione comunale alla Procura della Repubblica di Pisa, per l'ipotesi di reato di «vilipendio della religione dello Stato», ritenendo l'immagine del volantino blasfema ed offensiva del sentimento religioso dominante.

La stessa Prefettura ha comunque assicurato che né l'iniziativa del gruppo Rebeldia, né locandina e gli articoli di stampa sopra citati hanno fatto registrare direttamente o indirettamente significativi riflessi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(29 marzo 2007)

NARDINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Centro di permanenza temporanea ed assistenza di Bari – San Paolo ha una capienza massima di 196 persone e dall'apertura ad oggi non si è mai superata la presenza giornaliera di 51 persone, molte delle quali provengono da centri del Nord dell'Italia, come dichiarato dal direttore responsabile del centro, gestito dalla organizzazione «Misericordie», dott. Vito Fato;

risulta all'interrogante che il citato dott. Fato non abbia precedenti esperienze nel campo dell'immigrazione e nella gestione di centri collettivi di assistenza, e che nel centro non venga distribuita copia della *brochure* prodotta dal Ministero dell'interno sulle informazioni relative alle procedure d'asilo;

risulta, inoltre, che all'interno del centro: non vi siano luoghi dove gli ospiti di religione diversa dalla cristiana possano esercitare il proprio credo religioso; non abbiano possibilità d'ingresso organizzazioni ed enti di tutela legale che possano svolgere la propria missione; i trattenuti hanno diritto a contatti con l'esterno solo attraverso l'uso del telefono sia pubblico che privato (cellulari), ma non vi siano possibilità di approvvigionarsi di alcun bene di consumo dall'esterno, per espresso divieto della locale Prefettura: all'interno del centro viene distribuita una scheda telefonica di 5 euro, con cadenza di una ogni dieci giorni; non esistano ambienti distinti per chi ha commesso reati penali e persone fermate solo perché prive del permesso di soggiorno; la sorveglianza nella sezione femminile venga effettuata da personale sia maschile sia femminile, creando condizioni di disagio e di promiscuità; non vi siano forme di orientamento le-

gale e ambienti distinti per i richiedenti asilo; non vi sia personale specificatamente formato per affrontare e gestire le istanze dei richiedenti asilo che, dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 16 settembre del 2004, che ha trovato attuazione a partire dal 21 aprile 2005, possono essere trattenuti nei Centri di permanenza temporanea ed assistenza fino all'audizione con la Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di pertinenza; vi sia un'infermeria che possiede solo strumenti per la primissima emergenza, un solo defibrillatore a fronte di una capienza massima di 196 persone, e che non vi siano sufficienti presidi sanitari per una struttura di questa natura; vi siano, in organico tredici medici, tredici infermieri, tre persone che svolgono funzioni amministrative, tre magazzinieri e un numero imprecisato di mediatori culturali. Il numero elevato di persone alle dirette dipendenze dell'ente gestore risulta sproporzionato rispetto al numero massimo di ospiti registrato dall'apertura fino ad oggi. Tale discrepanza, inoltre, è maggiormente evidente dal momento che la struttura sanitaria interna al centro non sembra rispondere a *standard* di efficienza e qualità;

il medico responsabile del Centro ha dichiarato che le richieste di medicinali da parte dei trattenuti sono orientate verso la categoria dei tranquillanti e degli psicofarmaci, evidenziando, così, una caratteristica tipica delle patologie rivenienti dallo stato di detenzione vera e propria che avviene in presenza di reati penali ed in strutture che gli specialisti chiamano «istituzioni totali». Questa condizione non si confà allo stato di trattenimento ai fini del riconoscimento dell'identità della persona, ma prefigura una condizione di privazione della libertà sproporzionata alla misura cui si fa riferimento;

alcuni degli ospiti si trovavano a subire il trattenimento per la seconda o terza volta, mostrando così, l'inefficacia di tale istituto ai fini della stessa espulsione che il Ministero dell'interno vorrebbe realizzare. In particolare un cittadino tunisino ha chiesto espressamente di essere rimpatriato nel suo paese, evidenziando la fallacia della legge in questi casi;

vi sono stati, sempre da quanto dichiarato dal responsabile medico del centro, solo negli ultimi tre mesi 4 casi di autolesionismo di persone trattenute nel Centro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non ritenga opportuno dare mandato e autorizzazione all'Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Bari di rendere pubblica la convenzione e tutti i suoi allegati fra l'Ente gestore «Misericordie» e il Ministero dell'interno, in modo da far conoscere il costo *pro-die* di ogni trattenuto nel centro e i capitoli di bilancio destinati ad ogni servizio erogato nel centro;

non intenda porre rimedio ad ogni disfunzione citata in premessa, avviando un monitoraggio immediato e reale della situazione del centro;

ritenga opportuno dar vita ad una struttura di monitoraggio permanente sul centro, che possa denunciare tempestivamente eventuali abusi e dare agli immigrati supporto legale e medico;

se non si ritenga opportuno, infine, avviare l'immediata procedura di chiusura del centro - che, peraltro, ha trovato nella sua apertura l'asso-

luta contrarietà del Presidente della Regione on. Nichi Vendola, del Presidente della Provincia Divella e del Sindaco della città di Bari Michele Emiliano – in considerazione del fatto che, a giudizio dell'interrogante, tale struttura non rientra nei reali bisogni del territorio e le finanze ad essa destinate sono sproporzionate rispetto ai servizi resi all'interno del centro.

(4-00262)

(10 luglio 2006)

RISPOSTA. – Il Centro di Permanenza Temporanea ed assistenza per immigrati di Bari-Palese è stato istituito con decreto interministeriale del 21 luglio 1998 a firma del Ministro dell'interno, della solidarietà sociale e del tesoro ed attivato in data 7 marzo 2006.

Esso è situato in un'area del demanio militare, in zona aeroportuale, ed ha capienza di 196 posti.

Nella stessa area è operativo anche il Centro di Accoglienza, istituito ai sensi della legge 563/1995, che è stato riattivato nei mesi scorsi in occasione dei massicci sbarchi di extracomunitari che hanno raggiunto le coste lampedusane e della Sicilia orientale.

La capacità ricettiva offerta dalle due strutture e il loro agevole raggiungimento via aerea con il punto focale di approdo dei flussi di immigrazione clandestina diretta verso l'Italia fanno della struttura polifunzionale di Bari-Palese una localizzazione territoriale di primaria importanza nel piano di smistamento ed accoglienza dei clandestini sul territorio nazionale.

La gestione del Centro di Permanenza Temporanea di Bari-Palese è stata affidata, a seguito di gara, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, ente in possesso di specifica esperienza nel campo dell'immigrazione, mediante convenzione stipulata con la Prefettura di Bari con validità dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 prorogata sino al febbraio di quest'anno, ai sensi delle apposite «Linee guida per la gestione dei centri», approvate con Direttiva del Ministro dell'interno in data 8 gennaio 2003.

A tal fine si precisa che l'impegno di spesa assunto per l'anno 2005 per la gestione del CPTA – aperto solo dal 1° dicembre 2005 – è stato pari a 281.653,29 euro, per un costo *pro-die/pro-capite* di 57,87 euro; per il 2006 l'impegno di spesa era pari a 3.316.240,35 euro, e lo stanziamento di cassa è stato pari a 3.666.296,02 euro.

Nel frattempo, a seguito delle procedure per il rinnovo della gara, la Prefettura di Bari ha espletato la gara per l'aggiudicazione del servizio, vinta dall'ente morale «Operatori Emergenza Radio» di Bari.

Allo stato, nelle more dell'acquisizione dei necessari accertamenti da parte dell'U.T.G. nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Morale citato, si è proceduto alla provvisoria aggiudicazione del servizio a favore del medesimo organismo, per il periodo 1° marzo 2007-31 dicembre 2008 con un costo *pro-die/pro-capite* pari a 35 euro.

È appena il caso di ricordare che, poiché le convenzioni per la gestione dei CPT vengono stipulate tra la Prefettura e l'ente aggiudicatario di una gara pubblica, non si configurano come atto riservato, pertanto, può essere fatta richiesta motivata d'accesso al detto atto da parte dei soggetti legittimati, ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa. Resta fermo che, ove la richiesta d'accesso fosse rivolta al Governo dai parlamentari, nell'esercizio dei loro poteri di sindacato ispettivo, il Ministero dell'interno sarebbe pronto a mettere a disposizione copia dell'atto in questione alla Presidenza della Camera di appartenenza.

In base alla convenzione l'ente gestore è stato incaricato della gestione logistica del Centro e dell'attività di assistenza agli ospiti.

Questi ultimi, al loro arrivo nel Centro, ricevono una carta multilingue informativa sui relativi diritti e doveri e possono usufruire, per le loro esigenze religiose, di sette punti di raccoglimento dotati di un piccolo altare.

Presso il Centro è, altresì, attivo uno specifico settore, denominato «Asilo Politico», preposto a fornire informazioni e a ricevere eventuali istanze di asilo da sottoporre all'esame della Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Tutte le persone esterne che richiedono di accedere alla struttura hanno necessità di un'autorizzazione del Ministro dell'interno, fatta eccezione per l'autorità giudiziaria e i Parlamentari, mentre ogni immigrato può nominare un proprio difensore di fiducia ed incontrarlo senza alcuna restrizione all'interno del Centro.

Nell'ottica del miglioramento del servizio, l'ente gestore ha provveduto ad incrementare la disponibilità dei prodotti in vendita: alimenti, bevande e prodotti per l'igiene personale si sono, così, aggiunti a schede telefoniche e ricariche dei cellulari già in distribuzione.

La sistemazione logistica nei diversi moduli abitativi tiene conto dell'etnia, della religione dei nuclei familiari e del sesso; le ospiti di sesso femminile sono assistite da operatrici e nessuno viene trattenuto al Centro per ragioni diverse da quelle previste dalla vigente normativa.

Non si riscontrano particolari problematiche di carattere medico-sanitario.

La tutela della salute psico-fisica degli ospiti del Centro è, infatti, un principio essenziale, costituzionalmente protetto, a cui si adegua la normativa di settore attualmente vigente. In particolare, l'articolo 3, punto 3, della citata Convenzione specifica le modalità di espletamento del servizio, nonché l'entità numerica e la competenza professionale del presidio sanitario operante nella struttura di trattenimento che varia in relazione al numero degli ospiti presenti nel Centro.

Nella medesima disposizione si fa, altresì, obbligo all'ente gestore di avere disponibili, presso l'ambulatorio medico, i presidi sanitari ed i medicinali di uso più comune per le patologie ordinarie, nonché la redazione e conservazione di una scheda sanitaria per ogni soggetto trattenuto.

L'ente gestore sta, altresì, provvedendo a stipulare una apposita convenzione con la Direzione generale della competente ASL, allo scopo di disciplinare l'accesso degli ospiti ai servizi territoriali.

Si precisa, inoltre, che gli episodi di autolesionismo registrati all'interno del Centro sono stati risolti con ricorso a cure mediche somministrate dal responsabile medico del Centro.

Si assicura, comunque, che il fenomeno è oggetto di attenta e costante attività di monitoraggio da parte del personale incaricato dell'assistenza psicologica e sociale e che nessuno degli episodi ha determinato concreto pericolo per la vita degli ospiti.

In ordine alla necessità di avviare un monitoraggio diretto ad accertare le reali condizioni del Centro, si fa presente che è stato istituito dalla Prefettura di Bari un gruppo di controllo posto sotto la supervisione del dirigente dell'Area Immigrazione per seguire i vari aspetti gestionali del Centro.

Si rammenta che il ministro Amato sin dal suo insediamento ha rivolto una particolare attenzione alle condizioni degli immigrati trattenuti, tanto da istituire, nello scorso mese di luglio, una apposita Commissione indipendente, presieduta dall'Ambasciatore dell'ONU, Staffan De Mistura, della quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'associazionismo, del mondo della comunicazione e dell'ANCI.

A tal proposito si soggiunge che il 19 settembre 2006 ha avuto luogo, presso il CPT di Bari-Palese, una visita da parte della predetta Commissione De Mistura che ha giudicato la struttura moderna, con grande attenzione organizzativa e con un buon livello di coordinamento strutturale tra ASL e personale medico.

La Commissione, insediatasi lo scorso 6 luglio 2006, dopo aver verificato e valutato le condizioni di tutti i Centri attualmente operativi, dopo sei mesi di lavoro, ha presentato al Ministro dell'interno il proprio Rapporto, evidenziando gli interventi possibili anzitutto per escludere dal trattamento nei Centri i soggetti che possono essere ammessi ad un diverso percorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(3 aprile 2007)

NARDINI, MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che: come ogni anno, durante il periodo della raccolta dei pomodori, si ripresenta con drammaticità, soprattutto nella provincia di Foggia, l'emergenza relativa al lavoro prestato da migliaia di lavoratori agricoli stranieri ridotti in stato di vera e propria schiavitù. Gli scritti e le foto pubblicate dal settimanale «l'Espresso» il 1° settembre 2006 non fanno che confermare in maniera drammatica il livello di illegalità che si vive nelle campagne;

diverse volte le organizzazioni sindacali hanno denunciato situazioni di vero e proprio schiavismo operate nei confronti dei lavoratori agricoli migranti, così come denunciato altresì da un'inchiesta pubblicata dall'associazione Medici senza frontiere (Msf) nel 2005;

dall'inchiesta di Msf emerge che le condizioni igienico-sanitarie in cui versano i lavoratori agricoli stranieri rappresenta il problema centrale per non meno di 6-7.000 braccianti, per lo più sfruttati in nero, privi di permesso di soggiorno, che da giugno a dicembre vengono impiegati nelle campagne della provincia di Foggia, da Cerignola a Candela e su, più a nord, fin oltre a San Severo: l'80% di loro non ha mai avuto accesso a cure sanitarie. I risultati delle prestazioni sanitarie adottate da Msf hanno evidenziato patologie legate alla durezza del lavoro nei campi, all'assenza di tutele e sistemi di prevenzione in ambito lavorativo, viste le 10 ore di lavoro giornaliero e una «retribuzione» che non supera i 20 euro al giorno. Si tratta soprattutto di giovani dai 16 ai 34 anni, principalmente provenienti dall'Africa Sub-sahariana, ma anche dai Paesi dell'Est europeo, soprattutto Romania e Bulgaria. Si ammalano soprattutto di artrosi, ernie e patologie artrosiche, ma anche di gastroenteriti dovute alle difficoltà ad accedere all'acqua potabile, circostanza che li costringe a bere acqua dei pozzi di campagna spesso infestata da pesticidi. Il più delle volte capita che gli stranieri arrivino sani e si ammalino a causa delle indecenti condizioni che trovano nelle campagne dove lavorano: il 40% di loro vive in edifici abbandonati, oltre il 50% non dispone di acqua potabile, il 30% non ha elettricità, il 43,2% non ha servizi igienici, il 30% ha subito qualche forma di abuso, violenza o maltrattamento negli ultimi sei mesi e nell'82,5% dei casi l'aggressore era italiano;

in totale contrasto e violazione della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e della Convenzione dell'ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, alcuni agricoltori e proprietari terrieri, per proteggere i loro affari, hanno coltivato una rete di «caporali» spietati: italiani, arabi, europei dell'Est, che alloggiano i loro braccianti in tuguri pericolanti, in condizioni igienico-sanitarie estreme. Nessuno di loro è in regola con la manodopera stagionale. Ma questa non è soltanto concorrenza sleale all'Unione europea, si è di fronte ai peggiori crimini contro i diritti umani: addirittura i «caporali» pretendono una ragazza in sacrificio, da far violentare dai padroni, in cambio di 10 ore di lavoro giornaliero nei campi;

il lavoro nero in agricoltura sembra ormai purtroppo essere diventato la norma: i dati Istat rivelano che il giro d'affari del lavoro nero in agricoltura rappresenta il 40% del PIL agricolo e supera i 10 miliardi di euro. Inoltre il 78% delle 75.234 aziende controllate nel 2004 è risultato a vario titolo irregolare: queste cifre non fanno che confermare la diffusa illegalità che va dall'evasione contributiva alla negazione più totale dei diritti del lavoro e della persona,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare per mettere fine all'orrendo fenomeno che vede migliaia di lavoratori migranti ridotti in

schiavitù, nonché per ripristinare la legalità nel lavoro migrante stagionale in agricoltura ed emanare provvedimenti di totale controtendenza con il passato a partire dal superamento della legge Bossi-Fini, vera e propria fabbrica di clandestini da consegnare ai mercanti di schiavi;

se non si ritenga opportuno ratificare in tempi brevi la Convenzione internazionale dell'ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, entrata in vigore il 1° luglio 2003.

(4-00492)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Il tema del contrasto al lavoro nero degli immigrati è ben presente all'attenzione del Governo, tant'è che il Consiglio dei ministri nella seduta del 17 novembre 2006 ha approvato la presentazione di un disegno di legge per l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Con il provvedimento si vuole colpire con durezza il fenomeno del nuovo caporalato e quello, strettamente correlato, dello sfruttamento lavorativo degli stranieri, che in alcuni settori rischia di tradursi in vere e proprie forme di riduzione in schiavitù. La possibilità, già prevista dall'ordinamento, che allo straniero venga concesso uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, quando emergano concreti pericoli per la sua incolumità, viene integrata con una più puntuale individuazione della fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera (retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali, sistematiche e gravi violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale, gravi violazioni dei requisiti di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro).

Il disegno di legge prevede, inoltre, che coloro i quali reclutano manodopera ovvero organizzano l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento siano puniti con la reclusione da tre a otto anni e con la multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata o occupata; la pena è maggiorata se gli occupati sono minori di sedici anni o stranieri clandestini. È prevista, inoltre, la possibilità di sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno quattro lavoratori irregolarmente presenti in Italia, nonché particolari sanzioni accessorie che faranno seguito alla condanna.

Sul piano dei controlli per il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale risulta aver frattanto assunto specifiche iniziative per il rafforzamento dei propri servizi, avviando una serie di azioni per la crescita professionale del personale, l'aumento dei contingenti destinati alla vigilanza ed il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi ispettivi.

In merito agli specifici fatti richiamati nell'interrogazione, si soggiunge che sin dal 5 settembre 2006 il Ministro dell'interno, nell'ambito

delle iniziative per il contrasto dello sfruttamento degli immigrati, ha istituito una commissione presieduta dal capo della Criminalpol, alla quale ha affidato l'incarico di verificare in tempi brevi le situazioni di illegalità connesse allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari.

Sulla base delle risultanze del lavoro della Commissione, è stato possibile trarre alcune valutazioni di carattere generale, in parte già illustrate dal ministro Amato durante l'audizione svolta davanti alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato il 10 ottobre 2006; valutazioni di cui si è tenuto conto nella predisposizione del cennato disegno di legge.

In particolare, è emerso come il fenomeno del lavoro irregolare degli stranieri nel Mezzogiorno riguardi il settore primario, a differenza delle regioni del Nord dove è più diffuso in altri settori, in principal modo nell'edilizia.

Le condizioni che rendono possibile il fenomeno sono molteplici: la farraginosità e lentezza dell'attuale sistema di accesso degli immigrati al lavoro; l'inadeguatezza delle normative che non consentono una più efficace attività di controllo e contrasto del lavoro nero; la recrudescenza, in determinate aree del Paese, della piaga del caporalato, che talvolta s'inscrive in contesti di criminalità locale ma più spesso si collega ad un più ampio e generale fenomeno dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Le vicende relative alla provincia di Foggia hanno anche formato oggetto di un incontro che il Ministro dell'interno ha avuto il 19 settembre 2006 con i Segretari generali delle confederazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil. In quell'occasione, sono state prese in esame le connessioni della tematica del lavoro nero con quella dell'immigrazione clandestina e con lo sfruttamento degli stranieri e si è ribadito lo sforzo per fare luce sulle situazioni denunciate dalla stampa nazionale.

Per quanto concerne, in particolare, il *reportage* pubblicato nello scorso mese di settembre 2006 dal settimanale «l'Espresso» sono state avviate indagini che hanno permesso di identificare e deferire l'autorità giudiziaria le persone ritenute responsabili degli abusi citati nel servizio.

In particolare, già il 20 settembre 2006 sono state arrestate dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia due persone ritenute coinvolte negli episodi citati e che nel mese di luglio si sarebbero rese responsabili di lesioni gravi a carico di un cittadino rumeno.

Sono, peraltro, in corso ulteriori indagini per individuare tutti i profili penali connessi alle vicende.

È infine da ricordare che nella stessa provincia di Foggia, a seguito delle determinazioni assunte dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 luglio 2006, è stato già da alcuni mesi definito un piano di interventi coordinati dalle Forze di polizia e dal locale Ispettorato del lavoro, finalizzati soprattutto al contrasto del «lavoro in nero» con extracomunitari irregolari e del fenomeno del «caporalato» nelle aziende agricole della provincia.

In attuazione del piano, nelle aziende agricole del luogo sono stati svolti controlli straordinari che hanno portato all'individuazione di alcune centinaia di lavoratori in nero ed alla conseguente denuncia dei datori di lavoro all'autorità giudiziaria.

I servizi di controllo nelle campagne della Capitanata, espletati da parte delle Forze dell'ordine e dell'Ispettorato del lavoro, a partire dal mese di settembre 2006 sono stati raddoppiati e sono ancora in corso.

Per quanto concerne infine la Convenzione internazionale del 18 settembre 1990, della quale si auspica la ratifica, non vi è dubbio che la questione assuma rilievo alla luce della crescente importanza e consistenza che il fenomeno migratorio ha assunto sia a livello globale che in particolare per l'Italia, nonché degli episodi di sfruttamento e maltrattamento, come quelli richiamati nell'interrogazione.

Si ritiene comunque si debbano vagliare con attenzione le ragioni a favore o contro un'eventuale adesione, che, come ricorda il Ministero degli affari esteri, non è stata finora disposta da nessuno degli Stati destinatari di consistenti flussi migratori. A questo è da aggiungere che nessun membro dell'Unione europea figura fra i firmatari della Convenzione e che questa ha impiegato quasi tredici anni a raggiungere il ventesimo strumento di ratifica che ne ha permesso l'entrata in vigore.

A tal proposito è probabile che l'aspetto più innovativo della Convenzione - e cioè il fatto che sia diretta a garantire, sebbene in diversa misura, i diritti degli immigrati sia regolari che irregolari - sia stato e continui ad essere la ragione per la quale essa trova difficoltà ad essere adottata da un maggior numero di Stati.

Questa caratteristica e le sue conseguenze, pertanto, devono essere attentamente valutate dal nostro Paese, tenuto peraltro conto degli obblighi connessi all'accordo di Schengen per l'armonizzazione delle condizioni di ingresso degli stranieri nell'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(3 aprile 2007)

PELLEGATTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Risultando all'interrogante che:

l'associazione culturale degli immigrati musulmani di Gallarate, trasformatasi in Centro culturale ONLUS nel maggio 2005, disponeva di una sede, assunta in locazione e ubicata nel Comune suindicato in via Peschiera 9;

in tale sede il Centro culturale, che conta circa 500 associati, svolgeva, secondo quanto stabilito nell'oggetto sociale del proprio statuto, oltre ad iniziative di preghiera, anche attività di sostegno e solidarietà, promozione sociale e culturale al fine della piena integrazione degli immigrati nel tessuto locale. Molte delle iniziative, infatti, erano e sono realiz-

zate in collaborazione con gli istituti scolastici della zona impegnati nell'accoglienza degli alunni stranieri e nella mediazione interculturale;

l'11 luglio 2005 il Comune di Gallarate ha notificato ed eseguito un'ordinanza di sgombero dell'edificio di via Peschiera 9, contro la quale è ancora pendente presso il TAR un ricorso avanzato dal Centro in data 5 settembre 2005;

successivamente il Centro avanzava richiesta al Comune per ottenere un luogo alternativo per l'esercizio della propria ormai consolidata attività fino alla definizione della controversia;

anche per interessamento dell'Assessore comunale all'istruzione veniva individuato un immobile situato in via Varese 84B, che il Centro provvedeva ad acquistare con rogito stipulato il 10 giugno 2006;

tuttavia il Comune di Gallarate, il 21 ottobre 2005, nonostante le regolari comunicazioni per i lavori di manutenzione da effettuare e non ancora ultimati, notificava un avviso di procedimento sanzionatorio volto alla dichiarazione di inagibilità dell'edificio;

ai rilievi avanzati dai proprietari seguiva una ulteriore ordinanza del Comune del 3 gennaio 2006 di diffida ad utilizzare l'immobile in modo difforme dalla destinazione a laboratorio e magazzino;

il 31 gennaio 2006 il Sindaco di Gallarate emetteva un'ordinanza di chiusura immediata dei locali;

il Centro avanzava opposizione al TAR che, con ordinanza n. 1211 del 25 maggio 2006 accoglieva la domanda cautelare nella parte in cui l'ordinanza del Comune imponeva la chiusura *sine die* dell'immobile con apposizione dei sigilli, dichiarando che tale chiusura avrebbe recato impedimento all'uso legittimo della proprietà;

a pochi giorni dal pronunciamento del TAR, il 31 maggio 2006, il Comune di Gallarate, interpretando in maniera capziosa l'ordinanza del Collegio giudicante, manteneva i sigilli allo stabile, sottoponendone l'apertura alla condizione che il Centro indicasse un locale idoneo al culto, tanto sotto il profilo edilizio, quanto sotto quello urbanistico. Tale chiusura, inoltre, veniva sottoposta ad un termine – automaticamente rinnovabile – di 90 giorni, durante il quale si consentiva l'esecuzione dei lavori soltanto sotto la stretta sorveglianza della vigilanza urbana;

oltre che in sede amministrativa e giudiziaria, il Centro culturale islamico dal 5 luglio 2005 promuove ogni venerdì riunioni pubbliche di preghiera in strada, alle quali partecipano centinaia di persone;

venti associazioni gallaratesi che operano nel volontariato sociale e culturale, con una lettera aperta del 6 luglio 2006, hanno espresso solidarietà al Centro e viva preoccupazione circa il fatto che la negazione della possibilità di disporre di una sede possa interrompere interventi specifici e concreti volti a risolvere situazioni di disagio diffuse tra gli immigrati e a favorire lo scambio culturale tra italiani e comunità straniere, auspicando una soluzione positiva del contenzioso con il Comune di Gallarate e chiedendo che non si pratichi nella città una politica di esclusione di fedi o di comunità;

il dialogo tra le confessioni religiose è stato auspicato anche dall'Arcidiocesi di Milano in una lettera inviata alla Comunità islamica di Gallarate il 21 marzo 2006 nella quale, oltre ad esprimere solidarietà, si manifestava la disponibilità della Chiesa cattolica a verificare insieme le vie per un dialogo costruttivo; questo auspicabile dialogo è posto a repentaglio se le istituzioni democratiche preposte non affermano, per tutti e nella reciprocità, il principio e il diritto della libertà religiosa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative nell'ambito delle proprie competenze per favorire una soluzione del contenzioso aperto tra il Centro culturale islamico e il Comune di Gallarate, che si protrae ormai dal 2003, sostenendo tutte le azioni utili ad affermare i principi della Costituzione e una pratica amministrativa caratterizzata dalla correttezza e dall'imparzialità, anche mediante un'azione convergente delle Istituzioni.

(4-00292)

(12 luglio 2006)

RISPOSTA. – La vicenda oggetto dell'interrogazione appare particolarmente complessa, trattando di un lungo contenzioso tra l'Associazione Culturale Islamica e il Comune di Gallarate che risale alla fine del 2001.

Poiché la destinazione urbanistica dei due stabili, uno sito in via Peschiera n. 9 e l'altro in viale Varese n. 84, utilizzati dall'Associazione Culturale come luogo di incontro e preghiera, risultava incompatibile con tali finalità, l'amministrazione comunale provvedeva alla loro dichiarazione di inagibilità.

I provvedimenti adottati dal Comune hanno dato luogo ad una serie di contenziosi innanzi al T.A.R. Lombardia, il cui esito è risultato favorevole all'amministrazione comunale, essendo stata dichiarata in un caso l'innammissibilità e nell'altro l'infondatezza dei relativi ricorsi.

Nella vicenda la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese ha svolto un'intensa opera di mediazione, nell'ambito del più ampio quadro di iniziative per favorire il processo di integrazione sociale e religiosa tra le comunità straniere presenti sul territorio e tra queste e le istituzioni, al fine di cercare una soluzione idonea a consentire ai fedeli islamici, nel rispetto della legalità, il legittimo esercizio delle pratiche religiose.

Tanto è vero che in un primo momento, in data 20 settembre 2006, al termine di una lunga e complessa attività di mediazione protrattasi per diversi mesi, è stata sottoscritta, tra la Comunità islamica di Gallarate e l'amministrazione comunale, una convenzione in merito all'utilizzazione di una tensostruttura, già allestita dal 22 settembre, utilizzata dai fedeli per l'esercizio delle pratiche religiose del Ramadam.

Successivamente, in seguito ad una serie di incontri tenutisi con rappresentanti del Comune e della Comunità islamica, la vicenda ha trovato uno sbocco positivo.

Il 13 febbraio 2006 è stato, infatti, sottoscritto un protocollo d'intesa che disciplina l'utilizzo dello stabile di viale Varese 84 e della struttura di via degli Aceri, messa a disposizione, in comodato d'uso gratuito, dal Comune di Gallarate per le celebrazioni della preghiera del venerdì.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese ha inoltre convocato un tavolo di confronto con il Presidente della Provincia ed i Sindaci di tutti i Comuni del sud della Provincia stessa, al fine di rinvenire nel territorio un'area edificabile o un edificio comunque utilizzabile in via alternativa per l'esercizio di attività culturali islamiche.

L'accordo rappresenta il segno tangibile della volontà di instaurare un dialogo sistematico tra le Istituzioni e la Comunità islamica, che ha pubblicamente apprezzato tali iniziative, e costituisce un passo significativo per promuovere un concreto processo di integrazione di quella Comunità nel tessuto sociale gallaratese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(3 aprile 2007)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* – Premesso che:

la Corte costituzionale, con l'ordinanza 592/13 del 29 dicembre 1989, ha chiarito, richiamandosi alla sentenza n. 108 del 1977, che l'attività di un religioso, di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento, non può essere considerata come svolta alle dipendenze di un «terzo» quando è prestata a favore dell'ordine o della congregazione religiosa di appartenenza o in istituti di cui faccia parte, «dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta *religionis causa* in adempimento ai fini della congregazione»;

a seguito di ricorsi giudiziari promossi da singoli ex religiosi, tendenti a farsi riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro con le rispettive congregazioni ed al fine di colmare i vuoti nei contributi in previsione della pensione, l'INPS, con la circolare n. 51 del 18 febbraio 1995, si è pronunciata considerando le attività dei religiosi negli istituti (scuole, case di riposo, convitti, eccetera) come svolte per motivi unicamente religiosi e non di carattere lavorativo;

gli ex religiosi, che hanno lasciato la vita religiosa anche dopo molti anni trascorsi in un istituto religioso, si trovano in situazione di grande difficoltà, anche e soprattutto in relazione ai mancati versamenti contributivi finalizzati a garantire loro una pensione ed una vecchiaia dignitosa,

si chiede di sapere:

quanti siano gli ex religiosi nel nostro Paese;

se non si ritenga di dover prevedere una forma di copertura previdenziale, riconoscendo agli ex religiosi un servizio di anzianità relativo agli anni trascorsi in un istituto religioso, al fine di tutelare giuridicamente

ed economicamente coloro che, decidendo di lasciare la vita religiosa, si sono trovati privi di ogni beneficio previdenziale.

(4-00548)

(21 settembre 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione l'INPS ha comunicato che la legge n. 903 del 1973 prevede l'obbligo dell'iscrizione al Fondo Clero per i sacerdoti secolari ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, mentre gli ex religiosi non hanno l'obbligo dell'iscrizione al Fondo predetto.

Di conseguenza, non è data la possibilità di poterli quantificare.

Si precisa, poi, che tale questione è stata affrontata anche dal Comitato di Vigilanza del Fondo di Previdenza per il Clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, operante all'interno dell'Istituto, il quale ha proposto una serie di modifiche normative alla legge n. 903 del 1973, che hanno le stesse finalità indicate nell'interrogazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(29 marzo 2007)

STRACQUADANIO. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che: la scuola materna «Cristo Re» di Brescia delle Suore di S. Dorotea in via Fabio Filzi n. 11 è convenzionata con l'Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Brescia;

il piazzale interno della suddetta scuola materna, di circa trecentocinquanta metri quadri, dove, durante il giorno giocano i bambini dell'asilo, assistiti dalle maestre, è pavimentato con piastrelle ricavate dalla pietra e posate nello stile architettonico di «pavimentazione di pietra bugnata a opera incerta»;

la suddetta pavimentazione è molto ruvida, con rischio di infortuni continui per i bambini, e quindi non idonea per un asilo e non conforme alla legge 626/94;

il sig. Giuseppe Giordano, padre della piccola Elena di quattro anni che frequenta regolarmente la suddetta scuola materna, ha più volte manifestato, alle maestre e alle suore, il pericolo di traumi accidentali per i bambini a causa della suddetta pavimentazione;

i consigli del sig. Giordano sono stati disattesi;

il giorno 19 giugno 2006, la figlia del sig. Giordano, Elena Giordano, alle ore 14.00 circa, mentre giocava sul piazzale della suddetta scuola materna, è caduta sulla pavimentazione fatta in pietra, procurandosi accidentalmente un trauma ed è stata trasportata immediatamente presso il Pronto Soccorso pediatrico dell'Ospedale civile di Brescia, dove è stata sottoposta alla medicazione del taglio sotto il mento, preso il Reparto di

chirurgia pediatrica, con anestesia locale e quattro punti regolari di sutura (come risulta dalla cartella clinica di pronto soccorso n. 2006019424), con il rischio che il segno della ferita non scompaia nel tempo e che, considerata la posizione visibile sul volto, ne derivi un grave danno per la bambina,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché tali incidenti non accadano più nella scuola materna «Cristo Re» delle Suore di S Dorotea di Brescia;

quali iniziative intenda assumere per verificare la convenzione della suddetta scuola materna con il Comune di Brescia;

quali iniziative intenda assumere nei confronti delle persone che hanno dato il benessere e l'idoneità alla sicurezza per i bambini che frequentano il suddetto asilo;

quali motivi impediscano un intervento immediato presso il legale rappresentante dell'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Brescia affinché tali spiacevoli incidenti non avvengano più, considerando che Brescia è una delle città più avanzate d'Italia quanto a sviluppo economico, industriale, tecnologico e di servizi pubblici e privati

(4-00421)

(29 luglio 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo è stato interessato il competente Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il quale ha fatto presente che la scuola per l'infanzia «Cristo Re», con sede in Brescia, via Fabio Filzi 11, ha ottenuto il riconoscimento della parità con provvedimento del 28 febbraio 2001.

L'Istituto, che aderisce all'Associazione Bresciana degli Asili e delle Scuole Materne - ADASM-FISM, ha stipulato il 15 giugno 2001 una convenzione con il Comune di Brescia, sottoscritta con l'obiettivo di concorrere stabilmente, insieme alle scuole dell'infanzia comunali, statali e già convenzionate, alla soddisfazione dei bisogni dell'utenza, alla qualità dell'educazione e alla piena partecipazione alla vita sociale della comunità.

Per quanto attiene agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, la scuola ha stipulato, a partire dal 1999, un contratto di consulenza ed assistenza con la Società cooperativa Conast, che prevede l'elaborazione e il periodico aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e l'affidamento esterno dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La suddetta Società, in data 19 settembre 2006, ha precisato di aver dedicato, anche al di là delle previsioni normative a tutela della sicurezza dei lavoratori e studenti equiparati, particolare attenzione all'individuazione di tutti i rischi presenti nella struttura scolastica, compresi soprattutto quelli relativi ai bambini. Hanno costituito oggetto di analisi e valutazione, tra l'altro, il giardino e, in generale, gli spazi giochi interni ed esterni. Ciò ha portato all'individuazione di misure di protezione e preven-

zione di tipo tecnico e organizzativo, in alcuni casi già attuate grazie a recenti interventi strutturali.

Per quanto attiene all'incidente occorso alla bambina dell'istituto, la scuola, su richiesta dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, ha dichiarato che si è trattato di uno spiacevole caso fortuito, prontamente segnalato alla compagnia assicurativa Reale Mutua, agenzia di Brescia, presso la quale l'istituto ha sottoscritto una polizza di responsabilità civile. L'assicurazione ha poi provveduto ad aprire presso l'Ispettorato Sinistri di Brescia il fascicolo 2006/156180/00.

Si fa presente, infine che la scuola ha dichiarato che la pavimentazione, alla quale fa riferimento l'interrogazione parlamentare, riguarda solamente il viale d'accesso, dal cancello d'ingresso all'edificio scolastico e la società di servizi Conast ha attestato che detta pavimentazione non presenta buche o sporgenze di sorta.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istituzione

PASCARELLA

(3 aprile 2007)

TECCE, RUSSO SPENA, SODANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la notte tra il 24 e il 25 ottobre 2006 a Napoli la comunità ebraica è stata oggetto di una vile ed oltraggiosa provocazione, essendo state tracciate svastiche naziste e scritte offensive, con vernice *spray* nera, nei pressi della sinagoga in via Cappella Vecchia;

tenuto conto che tale gravissima provocazione è ancora più preoccupante se si tiene conto che è prevista per lunedì 30 ottobre 2006 a Napoli la visita del Presidente dei rabbini di Italia Giuseppe Laras;

preso atto della solidarietà alla comunità ebraica di tutte le autorità locali – solidarietà alla quale gli interroganti si associano,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile che le scritte siano state tracciate a pochi metri dalla sinagoga senza attirare l'attenzione dei finanzieri che presiedono – a quanto si legge sulla stampa – giorno e notte la struttura;

più in generale, quali misure intenda adottare la prefettura di Napoli d'intesa col Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di applicare misure di prevenzione e di controllo tali da permettere che il positivo clima di tolleranza e di solidarietà interetnica che caratterizza la società napoletana possa consolidarsi senza dover subire altri attentati.

(4-00791)

(26 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Secondo quanto riferito dal Prefetto di Napoli, risulta che a tutela della sinagoga ebraica è da tempo stata disposta una vigilanza

fissa nell'arco delle 24 ore, che viene espletata da una pattuglia automontata della Guardia di finanza.

Detto servizio deve assicurare, tra le priorità, la vigilanza del portone d'ingresso dell'edificio e dalla finestra dell'appartamento ospitante il luogo di culto, posta al piano ammezzato, identificare i soggetti che vi accedono, assicurare il rispetto delle ordinanze di divieto di sosta e rimozione forzata, verificare l'assenza di eventuali borse e di contenitori di vario genere abbandonati nelle vicinanze.

Le scritte antisemite risultano essere state vergate su quella parte del muro contiguo allo stabile che, oltre a rimanere nascosto alla visuale dei Finanziari dal loro punto di controllo, risulta di facile accesso dalla vicina piazza dei Martiri. Pertanto, i militari hanno potuto riscontrare le scritte, intorno alle ore 23,30, solo al momento del controllo periodico dell'ingresso principale.

La DIGOS della Questura del capoluogo partenopeo ha tempestivamente informato dell'episodio la competente autorità giudiziaria e sono in corso le relative indagini attualmente coperte dal segreto istruttorio.

Inoltre la vicenda ha costituito oggetto di approfondimento in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, svoltosi il 15 novembre 2006, ha rivisto le strategie volte ad ottimizzare l'operatività e l'efficienza dei servizi di prevenzione e di controllo dell'obiettivo sensibile. Al riguardo, è stata altresì disposta l'intensificazione della presenza delle pattuglie in perlustrazione della zona, anche al fine di fornire, nel caso di necessità, un immediato supporto ai militari impegnati nel presidio fisso.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(20 marzo 2007)

TOMASSINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

sono pervenute diverse segnalazioni dei continui disagi e disservizi del recapito della posta subiti dalla popolazione della Lombardia;

in particolare, per quanto riguarda la zona dei comuni di Barasso e di Comerio, la posta giornaliera è stata recapitata in orari assurdi, spesso riferita ai vicini di casa, ancora più spesso consegnata con grande ritardo o non consegnata affatto;

lo stesso Comune di Barasso, che svolge un pubblico servizio, non ha ricevuto nel mese di gennaio 2006 la posta per oltre 7 giorni;

per tale motivo l'istanza della Regione Lombardia per l'ottenimento di un contributo a favore dell'asilo di Barasso, partita da Milano il 25 gennaio 2006, è arrivata il 20 febbraio 2006, ma i termini di accettazione della richiesta erano scaduti il 15 febbraio;

la posta giornaliera al Comune viene recapitata ad un orario, le 12.30, tale che l'Ufficio preposto non riesce a protocollarla in tempo utile;

considerato che:

a seguito dei ripetuti reclami all'ente Poste competente per territorio, la responsabilità del disservizio denunciato è stata da questo ascritta all'assenza per infortunio del portalettere, ed al fatto che un altro portalettere era stato sorpreso mentre gettava in un cassetto la corrispondenza diretta a Barasso e Comerio;

le disfunzioni del servizio postale, però, si erano verificate anche prima di questi episodi e si sono protratte successivamente ad essi; inoltre, il potino sotto accusa per avere occultato la posta non risulta essere tra i portalettere in servizio per la zona di Comerio;

tutto il Paese soffre dei gravi disagi dei disservizi del recapito postale, che a volte sono tali da configurare gli estremi dell'interruzione di pubblico servizio;

non è noto se la causa dei pesanti ritardi denunciati sia attribuibile ad un difetto di organizzazione o a responsabilità personali, ma, di certo, non può essere la cittadinanza a sopportare gli effetti della cattiva gestione del servizio pubblico ed i conseguenti danni da questa causati,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare di concerto con l'ente Poste per provvedere nel più breve tempo possibile a risolvere la situazione e dare una soluzione definitiva e soddisfacente alla mancanza di personale addetto al recapito della corrispondenza.

(4-00966)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni (delibera CIPE 18 dicembre 1997), il Governo non ha il potere di sindacare gli aspetti organizzativi riguardanti la gestione aziendale, anche sotto il profilo della gestione del personale, materie che rientrano nell'ambito dell'autonomia della società la quale, tuttavia, è tenuta ad impostare i propri programmi strategici alla luce della vigente normativa che impegna la stessa società al conseguimento ed al mantenimento dell'equilibrio gestionale, nonché al raggiungimento di livelli di efficienza ed affidabilità del servizio paragonabili a quelli degli altri Paesi europei.

Al Ministero delle comunicazioni – quale autorità di regolamentazione del settore postale – spetta il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio universale; in particolare provvede all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi di qualità da essa stessa definiti, riguardanti l'intero territorio nazionale per ciò che riguarda i tempi di recapito, per i servizi di posta *standard*, massiva, registrata e pacchi ordinari avvalendosi, ai fini del monitoraggio di tali servizi, della collaborazione di un organismo indipendente che fornisce con cadenza semestrale rapporti certificati sui risultati raggiunti, calcolati su base statistica, che sono resi pubblici sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ciò premesso, in linea generale, riguardo ai disservizi lamentati in merito all'espletamento del servizio di recapito della corrispondenza svolto da Poste italiane nei comuni di Barasso e Comerio in provincia di Varese, la società Poste – interessata al riguardo – ha comunicato che dagli accertamenti esperiti sul territorio è emerso che l'attività di recapito presso il comune di Barasso, accorpato in parte per l'espletamento del servizio in questione a quello di Comerio, nei mesi di febbraio e marzo 2006 aveva presentato effettive criticità ascrivibili a diversi imprevedibili motivi quali la concomitante assenza di alcuni portalettere (infortunio del portalettere di zona, l'assenza dal lavoro di un altro portalettere e, dalla fine del mese di marzo 2006 licenziamento di un postino sorpreso dalla Polizia stradale, in data 16 marzo 2006, a gettare, in un cassonetto dell'autostrada, la corrispondenza diretta ai succitati comuni di Barasso e Comerio), ovvero per difficoltà di tipo organizzativo gestionale.

Secondo quanto riferito, l'Azienda è prontamente intervenuta per ripristinare i normali *standard* di qualità del servizio, con la redistribuzione del lavoro sia a talune risorse, mediante prestazioni supplementari, sia alle altre unità incaricate del servizio nella stessa porzione del territorio.

La società Poste italiane ha, poi, reso noto che, attualmente, il servizio è svolto regolarmente e che il nuovo portalettere, cui è stata affidata la zona di recapito in questione, ha la stima della clientela.

A completamento d'informazione, infine, la stessa società Poste ha fatto presente che il responsabile del servizio di recapito di Varese si è attivato al fine di fare anticipare la consegna giornaliera della corrispondenza presso l'ufficio comunale.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(30 aprile 2007)

TOMASSINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

una società anonima di diritto svizzero ha attivato una discarica di detriti edili, compresi ferro, vetri e lastre di amianto, in territorio elvetico, Comune di Stabio, a ridosso del confine di Stato, a Gaggiolo, frazione del Comune di Cantello (Varese), con un rilevante impatto ambientale e paesaggistico sul territorio del Comune;

nel territorio italiano accanto alla linea di confine è presente una zona residenziale che è stata gravemente danneggiata dalla presenza della discarica con un peggioramento della qualità della vita degli abitanti;

la «montagna» di rifiuti ha ormai raggiunto l'altezza di circa 40 metri;

considerato che:

lungo la linea di confine tutti i giorni grossi automezzi scaricano ogni genere di rifiuti compresi scarti di metalli pesanti provocando rumori insopportabili;

le autorità svizzere non hanno mai informato il vicino Comune di Cantello,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare ogni azione diplomatica nel quadro degli accordi bilaterali di reciprocità, affinché venga sospesa ogni attività effettuata nella discarica e venga altresì interrotta la procedura per l'attivazione del secondo lotto;

inoltre, se non si ritenga opportuno istituire un tavolo tecnico con le amministrazioni di Cantello e di Stabio al fine di individuare degli interventi necessari per lo smantellamento della discarica e altresì verificare la sussistenza di eventuali danni ambientali per promuovere un'azione di rivalsa per il risarcimento dei danni al Comune di Cantello e dell'intero territorio di confine interessato.

(4-01121)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Solo nello scorso mese di dicembre 2006, il Ministero degli affari esteri ha ricevuto copia della delibera, in data 29 novembre 2006, con cui il Consiglio comunale di Cantello informava che «da circa due anni una società anonima di diritto svizzero ha attivato una discarica di detriti edili, compreso ferro, vetri e lastre di amianto in territorio elvetico, Comune di Stabio, a ridosso del confine di Stato a Gaggiolo», frazione dello stesso Comune di Cantello, con un rilevante impatto ambientale e paesaggistico sul territorio.

Sulla base di tale informativa veniva immediatamente data istruzione all'Ambasciata d'Italia a Berna ed al Consolato generale d'Italia in Lugano di effettuare presso le Autorità elvetiche le verifiche del caso ed eventualmente individuare, con le medesime, le possibili vie di soluzione alla questione sollevata dal Comune di Cantello.

Dopo una riunione preliminare con il competente Dipartimento cantonale ticinese, svoltasi il 12 gennaio il Console generale d'Italia in Lugano ha presieduto il 23 gennaio un «Gruppo bilaterale allargato» per esaminare le problematiche relative alla discarica. Da parte svizzera hanno partecipato alla riunione il Console Generale a Milano, il Sindaco di Stabio, il Dirigente competente del Dipartimento cantonale, il proprietario del terreno su cui sorge la discarica ed il gestore della medesima. Da parte italiana sono intervenuti l'Assessore alla Tutela Ambientale della Provincia di Varese, l'Assessore all'Agricoltura, Caccia, Pesca e Commercio della Provincia di Varese, il Sindaco ed il Vice Sindaco di Cantello, un Assessore del Comune di Rodero (Como) ed il Dirigente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese.

Nella circostanza, tutti i partecipanti hanno espresso viva riconoscenza per la prontezza dell'intervento del nostro Consolato generale e per l'iniziativa del medesimo di convocare la riunione, svoltasi in un clima di amicizia e di buon vicinato. Su proposta dello stesso Console generale, le parti hanno convenuto di istituire un «Gruppo bilaterale di la-

voro tecnico» (comprendente da parte italiana la Provincia di Varese ed il Comune di Cantello), con il compito di esaminare tutte le possibili soluzioni tecniche di mutua soddisfazione da adottare sia per la discarica esistente che per le successive fasi due e tre dello stesso progetto.

Il 28 febbraio ed il 7 marzo si sono tenute le riunioni del «Gruppo bilaterale tecnico di lavoro». Sulla base di uno studio della Provincia di Varese, è stato esaminato l'impatto che la discarica genera sul territorio italiano. La stessa Provincia di Varese ha avviato un approfondimento della materia, al fine di presentare delle proposte tecniche di intervento sulla morfologia finale del lotto 1 della discarica (già in funzione), nonché sulla pianificazione dei futuri interventi sui lotti 2 e 3. La parte svizzera si è impegnata a fornire ai tecnici della Provincia di Varese i dati relativi al lotto 2 della discarica, già approvato ma la cui realizzazione non è ancora iniziata.

Per il 4 aprile è prevista l'ultima riunione del «Gruppo bilaterale tecnico di lavoro», mentre per il successivo 17 aprile (ovvero dopo le elezioni ed il rinnovo degli organi di governo del Cantone Ticino) è previsto che, presso il Consolato Generale d'Italia a Lugano, si tenga la riunione finale del «Gruppo di lavoro bilaterale in formazione plenaria». In tale occasione, sulla base della relazione del «Gruppo Tecnico», dovrebbero essere identificate le soluzioni possibili alla nota problematica, sulle quali dovranno poi pronunciarsi le competenti Autorità politiche.

Le Autorità del Ticino hanno comunque assicurato che l'altezza dell'attuale discarica, pari a 32 metri sul piano del terreno originario, non verrà aumentata nonostante ciò fosse previsto dal progetto a suo tempo approvato e dalla concessione esistente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(30 marzo 2007)
